

**AIPG**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA di PSICOLOGIA GIURIDICA**

**5° CORSO DI FORMAZIONE**

**IN**

**PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA  
E PSICODIAGNOSTICA FORENSE**

*TEORIA E TECNICA DELLA PERIZIA  
E DELLA CONSULENZA TECNICA  
IN AMBITO CIVILE, PENALE ADULTI E MINORILE*

**ABUSO SESSUALE:  
IL MINORE DA VITTIMA A TESTIMONE**

*Elisa De Matteis*

## **INTRODUZIONE**

L'abuso all'infanzia, nelle sue diverse forme, fisica, sessuale e psicologica, è un fenomeno complesso, potenzialmente in grado di alterare non solo il naturale sviluppo del soggetto abusato, ma anche la sua capacità di rapportarsi agli altri: in altri termini, di incidere radicalmente - ed in termini pesantemente negativi - su una giovane vita. Attualmente vi è la consapevolezza che gli abusi sessuali sui minori costituiscano un dato tristemente crescente, anche se, tuttavia, è forse più corretto parlare non tanto di un aumento delle violenze, quanto piuttosto di un effetto di sensibilizzazione dovuto ai Mass Media e alla maggiore capacità degli operatori di rilevare e segnalare potenziali casi di abuso.

L'accresciuto interesse verso tale tematica è testimoniato dall'adozione, a livello internazionale, di normative che si occupano di tutelare l'infanzia ed i suoi diritti e dall'impiego, da parte del sistema giuridico, di figure professionali che si occupano degli aspetti non solo giuridici, ma anche clinici e psicologici del fenomeno dell'abuso all'infanzia. Negli ultimi anni si è assistito all'evolversi di pratiche giudiziarie, al moltiplicarsi dei contributi teorici e di ricerca prodotti dalle discipline psicologiche e giuridiche, nel tentativo di attuare una maggiore e più complessiva protezione del minore nel corso della sua audizione.

Il titolo del presente lavoro è stato scelto per sottolineare il cammino che il minore si trova a dover compiere dal momento in cui decide di rivelare il suo essere vittima di abuso al momento in cui è chiamato a testimoniare circa l'abuso subito, con tutte le difficoltà che tale testimonianza implica, non solo per il minore stesso, ma anche per coloro che sono chiamati a decidere e pronunciarsi sulla qualità di tale testimonianza. Si tenterà di delineare l'articolato percorso giudiziario che porta all'accertamento di un caso di abuso sessuale, dedicando particolare attenzione alle disposizioni normative che tutelano la figura del minore vittima.

Nel primo capitolo viene evidenziata la difficoltà di elaborare una definizione, condivisa da tutti gli operatori del settore, di che cosa debba intendersi per abuso sessuale sui minori. Verranno analizzati quindi gli aspetti clinici dell'abuso di minore, quali la definizione di abuso sessuale e di pedofilia, la classificazione dei diversi tipi di abuso e di quelli che sono considerati indicatori di abuso. In seguito verrà preso in considerazione l'aspetto giuridico dell'abuso sessuale all'infanzia, con particolare attenzione alla testimonianza del minore vittima ed alle tecniche utilizzate al fine di assumere tale testimonianza nel modo meno traumatico possibile per il bambino; si farà anche riferimento alle problematiche connesse al dover raccogliere la testimonianza di un soggetto di minore età.

Verrà presentata infine la normativa più recente in tema di violenza sessuale su minori, la legge n.66 del 1996.

## **CAPITOLO 1 DEFINIZIONE DI ABUSO SESSUALE DI MINORE**

Di fondamentale importanza è porsi la domanda su che cosa possa essere correttamente definito come comportamento abusante nei confronti di un minore. Anche se nella sfera emozionale può sembrare che non vi debbano essere dubbi in proposito, non è certo un caso che, viceversa, gli esperti ancora dibattano sull'estensione di tale definizione.

Tale mancanza di accordo è testimoniata dal numero di definizioni di abuso che è possibile trovare in letteratura.

L'abuso sessuale consiste nel coinvolgimento di minori, soggetti per definizione immaturi e psicologicamente dipendenti, in attività sessuali, che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù, radicati nella società, sui ruoli familiari (Montecchi, 1991). Rientrano pertanto in questa definizione gli episodi di pedofilia, stupro, incesto, abuso rituale e, più in generale, di sfruttamento sessuale.

Un riferimento di un certo rilievo è costituito dalla definizione proposta al IV colloquio criminologico del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 1978), dove si è affermato che per abuso sessuale di un minore deve intendersi *“ogni atto sessuale che provochi lesioni fisiche ed ogni atto sessuale imposto al bambino non rispettando il suo libero consenso”*.

Questa definizione però, come è stato evidenziato, comporta numerose difficoltà relativamente al problema dell'accertamento e della valutazione del grado di maturità e di capacità critica che permettono al minore di esprimere realmente un libero consenso. Dall'annoso problema della libertà di scelta del minore, è quindi nata l'esigenza di fissare un'età minima al di sotto della quale si può affermare in via assoluta l'incapacità da parte del soggetto di esercitare tale consenso. Anche su questo aspetto, tuttavia, non vi è identità di vedute. Infatti, è stato posto in rilievo che, se da un lato il carattere particolarmente vulnerabile ed instabile della personalità evolutiva del bambino richiede una speciale tutela, dall'altro non si possono ignorare la spiccata accelerazione nello sviluppo fisico e la precocità della pubertà osservate negli ultimi decenni in occidente, pur se esistono pareri contrastanti circa l'idea che ad una evidente maturazione fisica se ne accompagni una altrettanto precoce sotto l'aspetto psichico e sociale<sup>1</sup>. D'altro canto vi è chi ritiene che una

---

<sup>1</sup>C. Violato, “The effects of Childhood sexual abuse and development psychopathology”, Canadian Journal of Behavioural Science, 1994.

tutela con limitazioni e controlli troppo rigidi, finirebbe per costituire essa stessa un abuso di tipo istituzionale rispetto alla libertà sessuale degli adolescenti.<sup>2</sup>

La definizione di abuso sessuale avanzata da H. Kempe viene accolta come una delle più appropriate. L'autore infatti afferma che si deve considerare abuso su minori *“il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi ancora non comprendono completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari”*.

In questa definizione rientrano episodi di pedofilia, di stupro, d'incesto, ed ogni tipo di sfruttamento sessuale. Sono tutti episodi che possono differire l'uno dall'altro per la presenza o meno di violenza fisica, ma accomunati dalla caratteristica di agire in modo molto forte sulla vita psicologica e sulle relazioni sociali dei minori, turbandone i processi di sviluppo della personalità e di maturazione della sessualità. Quindi ogni rapporto sessuale tra adulto e bambino deve essere considerato abuso:

- se il minore è usato o sfruttato per la gratificazione sessuale di un adulto;
- se il minore è esposto o coinvolto in attività sessuali inappropriate al suo sviluppo psico-fisico;
- se il minore coinvolto sessualmente si trova nell'incapacità di essere consenziente, a causa della differenza d'età e di ruolo dell'adulto;
- se il minore è coinvolto nell'attività sessuale con persone che hanno un ruolo determinante nell'ambiente familiare (incesto).

La definizione di abuso che ci fornisce Kempe<sup>3</sup> permette di classificare come tale anche le prime manifestazioni di interessamento e di seduzione rivolte al minore da parte dell'adulto. Inoltre ha anche il merito di ridimensionare l'importanza del concetto di violenza, la quale non rappresenta più l'elemento primariamente ed essenzialmente configurante un'esperienza traumatica; costruire, infatti, una sorta di correlazione tra abuso e violenza, non consente di inquadrare correttamente le situazioni in cui i legami affettivi di partenza siano tanto forti da diluire il significato intrusivo che la stessa situazione assumerebbe se vissuta al di fuori di quella relazione.

Una delle definizioni più complete di abuso sessuale nei confronti dei minori, è quella elaborata dal NCCAN.<sup>4</sup> Secondo questo istituto americano, nella fattispecie di abuso rientrano *“I contatti e le interazioni tra un adulto ed un minore, quando l'adulto utilizza il minore per stimolare sessualmente il medesimo, sé stesso o altra persona. L'abuso sessuale può essere commesso anche da una persona minore di 18 anni, quando sia significativamente più grande del minore o quando sia in una posizione di poter o di controllo sull'altro minore”*. Gli abusi sessuali, in base a questa enunciazione, si definiscono a partire da due concetti principali: la coercizione e la differenza di età

---

<sup>2</sup> R. Gaddini, *“Incest as development failure”*, Child Abuse and Neglect, 1986, n.7

<sup>3</sup> H. Kempe, Child abuse, Fontana Open, London (trad. it. : *Le violenze sul bambino*, Armando, Roma, 1978, p. 69).

<sup>4</sup> National Centre of Child Abuse and Neglect, *“Treatment for Abused and Neglected Children: Infancy to Age 18”*, U.S. Department of Health and Human Services, 1994.

tra l'aggressore e la vittima. *"La coercizione (con la forza, la pressione psicologica o l'inganno) deve essere considerata di per sé stesso criterio sufficiente per configurare la sussistenza di un abuso sessuale su minore, indipendentemente dall'età dell'aggressore"*.<sup>5</sup> La differenza di età, infatti, inficia la reale libertà di decisione e rende impossibile un'attività sessuale pienamente condivisa, in quanto gli attori presentano livello di esperienze, grado di maturità psicologica e biologica e aspettative molto diverse. *"Tale asimmetria suppone in sé stessa un potere che annulla qualunque possibilità di relazione egitaria"*<sup>6</sup>.

## **CAPITOLO 2 DEFINIZIONE DI PEDOFILIA**

Nel DSM IV la pedofilia è inserita tra le parafilie, all'interno dei Disturbi Sessuali e della Identità di Genere e richiede tre criteri diagnostici per essere identificata:

- La presenza, durante un periodo di almeno 6 mesi, fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti, e intensamente eccitanti sessualmente, che comportano attività sessuale con uno o più bambini prepuberi (generalmente di 13 anni o più piccoli).
  - Le fantasie, gli impulsi sessuali o i comportamenti causano disagio clinicamente significativo o compromissione dell'area sociale, lavorativa, o di altre importanti aree del funzionamento.
  - Il soggetto ha almeno 16 anni ed è di almeno 5 anni maggiore del bambino o dei bambini di cui al Criterio A.
- La raccomandazione fornita dal manuale è di "non includere un soggetto tardo-adolescente coinvolto in una relazione sessuale perdurante con un soggetto di 12-13 anni."

Inoltre, sempre nel DSM IV, viene sottolineata l'esigenza di specificare se si tratta di un soggetto:

- Sessualmente Attratto da Maschi
- Sessualmente Attratto da Femmine
- Sessualmente Attratto da Entrambi
- I cui atti sono limitati all'incesto

---

<sup>5</sup> López Sánchez, Félix Del Campo Sánchez, Amaia, *"Prevenzione degli abusi sessuali su minori. Guida per gli educatori"*, Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, Amaru Edizioni. Salamanca, 1997.

<sup>6</sup> AA.VV. *"Maltrattamenti dell'infanzia: prevenzione, diagnosi ed interventi nell'ambito sanitario"*, Documento Tecnico di Salute Pubblica, n. 22, Direzione Generale della Prevenzione e della Promozione della Salute Pubblica di Madrid.

- Tipo Esclusivo (attratto solo da bambini)
- Tipo Non Esclusivo

Un primo aspetto da porre subito in rilievo é che esiste una sostanziale differenza tra pedofilia ed abuso sessuale: in realtà nell'abuso sessuale c'è un coinvolgimento più "concreto" del bambino in pratiche erotiche, nella pedofilia invece può non esserci un atto sessuale concreto con un minore; inoltre nella pedofilia la vittima, per definizione, deve essere un soggetto prepubere.

### **CAPITOLO 3 LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ABUSO**

Il Consiglio d'Europa nel 1978 (IV Seminario Criminologico) si è così espresso nel definire il "child abuse and neglect" :*“gli abusi sono gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attendendo alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono le trascuratezze e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino”*.

Partendo da tale definizione è possibile classificare gli abusi in:

- **MALTRATTAMENTO FISICO:** aggressioni, percosse, morsi spintoni ecc., con conseguenze fisiche, fratture, bruciature, morte.
- **MALTRATTAMENTO PSICOLOGICO:** aggressioni e violenze verbali, attiva pressione psicologica, situazioni di separazione conflittuale in cui i figli sono strumentalizzati nel contrasto con evidenti effetti sull'equilibrio emotivo.
- **PATOLOGIA DELLA FORNITURA DI CURE:** *trascuratezza o incuria* (omissioni o carenza nel provvedere risposte ai bisogni. Fisici e o psichici: abbigliamento inadeguato alle condizioni atmosferiche, trascuratezza igienico sanitaria o alimentare, isolamento affettivo e/o sociale, inadempienza scolastica, denutrizione ecc.) *disuria* (cure fornite in modo distorto e inadeguato rispetto al momento evolutivo del bambino) *ipercuria* (eccesso di cure e sindrome di Munchausen per procure, medical shopping, help seekers, chemical abuse, sindrome da indennizzo per procura)
- **ABUSO SESSUALE:** il minore è coinvolto, da parte di familiari e non, in pratiche sessuali manifeste o mascherate che presuppongono violenza o ai quali egli/ella non può acconsentire con totale consapevolezza in quanto non maturo, dipendente e quindi incapace di un libero e cosciente consenso (Montecchi, 1994; De Leo, Petrucelli, 1999); oppure è coinvolto in attività tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli parentali. Tra le diverse forme di abuso sessuale distinguiamo: pedofilia, incesto, atti di libidine, violenza carnale.

Prendendo in considerazione l'autore del reato<sup>7</sup>, indipendentemente dal tipo di atti abusivi, possiamo dividere l'abuso sessuale su minori in diverse categorie:

*Intrafamiliare*, cioè attuato da membri della famiglia nucleare (genitori, compresi quelli adottivi e affidatari, patrigni, conviventi, fratelli) o da membri della famiglia allargata (nonni, zii, cugini; amici intimi della famiglia);

*Extrafamiliare*, attuato cioè da persone conosciute dal minore (vicini di casa, conoscenti ecc);

*Istituzionale* ossia quando gli autori della violenza sono maestri, bidelli, educatori, assistenti di comunità, allenatori, medici ecc... In pratica tutti coloro ai quali il minore viene affidato per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno delle diverse istituzioni ed organizzazioni;

*Di Strada*, da parte di persone sconosciute;

*A fini di lucro*, commesso da singoli o gruppi criminali organizzati, come ad esempio le organizzazioni per la produzione di materiale pornografico, per lo sfruttamento della prostituzione e agenzie per il turismo sessuale;

*Da parte di gruppi organizzati* (sette, gruppi di pedofili ecc...) esterni al nucleo familiare.

## **CAPITOLO 4 GLI INDICATORI DI ABUSO SESSUALE**

Gli indicatori di abuso possono essere definiti come comportamenti atipici comuni ad un'ampia percentuale di soggetti vittime di abuso sessuale. E' importante ricordare, però, che la presenza di uno o più di questi comportamenti in un minore, non indica che il minore stesso sia stato di sicuro vittima di abuso, né la loro assenza sicuramente prova il contrario.

Dal punto di vista clinico **i segni e sintomi nei bambini vittime di abuso sessuale** sono aspecifici, in genere sovrapponibili ai sintomi caratteristici di Post-traumatic Stress Disorder, e vanno considerati con cautela all'interno di una valutazione diagnostica complessiva. È necessario valutare ogni singolo caso sia dal punto di vista sincronico che diacronico, ricordando che i fenomeni che osserviamo nel bambino non sono agevolmente separabili da precedenti disturbi, e che eventuali disturbi anteriori possono essere più o meno aggravati dai fatti denunciati.

Nel caso di child sexual abuse le **condotte erotizzate** possono rappresentare un importante indizio, specialmente se correlato ad evidenze cliniche o di laboratorio significative, sebbene non

---

<sup>7</sup> La suddivisione esposta è stata proposta dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza (S.I.N.P.I.A.).

siano da ritenersi patognomiche di un abuso (De Young 1996). I sintomi possono essere rappresentati da:

- Comportamenti sessualizzati (re-enactment) trauma correlati, riproducenti lo scenario dell'abuso e non compatibili con l'età ed il grado di sviluppo del bambino;
- Giochi sessuali persistenti con altri bambini, con giocattoli, o contenuti sessuali nelle produzioni grafiche del bambino; comportamenti seduttivi nei confronti di adulti;
- Conoscenze delle questioni sessuali, rilevabili dal linguaggio o dal comportamento, che vanno al di là delle normali cognizioni legate all'età
- Attività sessuale promiscua o gravidanze precoci

**Dal punto di vista emotivo** la vittima di child sexual abuse può mostrare:

- Paura: dell'abusante (che tende a decrescere quando il genitore è assente); di causare la carcerazione del genitore e la rottura della famiglia; di perdere l'adulto importante per lui, o d'essere portato via da casa; d'essere diverso; e resistenza all'esame medico-ginecologico
- Rabbia: verso l'abusante; verso l'adulto percepito come poco protettivo; verso se stesso per sentirsi co-responsabile
- Tristezza: sente che qualcosa gli è stato portato via o d'aver perduto parte di se stesso; sente di essere cresciuto troppo in fretta; sente d'essere stato tradito da qualcuno in cui credeva; sperimenta sentimenti di solitudine e impotenza; pensa che c'è qualcosa di sbagliato in lui;
- Colpa: per non aver saputo fermare l'abuso o per aver acconsentito all'abuso; per aver parlato (se denunciano l'accaduto); per aver taciuto (se restano nel silenzio)
- Vergogna: per essere stato coinvolto nell'esperienza; per la risposta del proprio corpo all'abuso (eccitamento)
- Confusione: perché, specie negli abusi intrafamiliari, possono amare ancora l'abusante; perché i loro sentimenti possono modificarsi in continuazione.<sup>8</sup>

Gli indicatori variano in relazione alla fase di sviluppo del minore e si distinguono in:

1. *indicatori cognitivi*
2. *indicatori fisici;*
3. *indicatori comportamentali/emotivi.*

Tra gli *indicatori cognitivi* rientrano le conoscenze sessuali inadeguate per l'età, le modalità di rivelazione da parte del bambino dell'abuso sessuale, i dettagli dell'abuso e, a volte, si verifica una certa confusione nel ricordo dei fatti e nella sovrapposizione dei tempi e risultano carenti le capacità

---

<sup>8</sup> "Abusi e maltrattamenti all'infanzia." - Ugo Sabatello , Renzo Di Cori

attentive. Per scoprire questi indicatori, le aree da indagare sono: il livello di coerenza delle dichiarazioni, l'elaborazione fantastica, la distinzione tra il vero e il falso, il giudizio morale e la chiarezza semantica.

Gli *indicatori fisici* di abuso sessuale sono: la deflorazione, la rottura del frenulo, le ecchimosi e i lividi in zona perineale, i sintomi di malattie veneree ed altri che devono considerarsi più equivoci per le molteplici cause che possono averli generati, come le incisure imenali, le neovascolarizzazioni a livello del derma nelle grandi labbra (nelle bambine) o le irritazioni del glande o del prepuzio (nei bambini) oltrechè arrossamenti e infiammazioni aspecifiche localizzate

Gli *indicatori comportamentali ed emotivi* comprendono sentimenti di paura, depressione, disturbi del sonno e dell'alimentazione, un comportamento ipervigilante che indica la paura della ripetizione del trauma, la mancanza di interesse verso le attività ludiche con i compagni, l'alterazione significativa della personalità con possibili sintomi psiconevrotici (isteria, fobie, ipocondria). La timidezza e la paura si manifestano soprattutto in presenza del genitore abusante o nei confronti di adulti di tal sesso. A causa dei sensi di colpa e delle minacce che ricevono, i bambini abusati possono mettere in atto comportamenti autodistruttivi fino al suicidio.<sup>9</sup>

Tuttavia, non tutte le vittime di abuso sessuale mostrano effetti traumatici e negativi: alcune ricerche sostengono che alcuni fattori protettivi siano in grado di ricostruire le “resilienza” (*resilience*), cioè la capacità della vittima di resistere e di fronteggiare adeguatamente gli effetti negativi del trauma di abuso, nonché di ritrovare il livello di adattamento anteriore al trauma.

## **CAPITOLO 5 LA NOTIZIA DEL REATO**

Una situazione di abuso sessuale può emergere o in forma esplicita (rivelazione), quando il minore confida la propria situazione traumatica ad una persona a lui vicina, oppure in forma implicita (rilevazione), attraverso indicatori comportamentali.

Più in particolare si possono distinguere:

---

<sup>9</sup> “L’abuso sessuale infantile e la pedofilia. L’intervento sulla vittima”- G. De Leo, I. Petruccelli 1999

- casi in cui si manifesta una rivelazione "diretta" dell'abuso da parte del minore, nella quale cioè lo stesso racconta al proprio interlocutore fatti che, se veri, costituiscono, senza dubbio, ipotesi di abuso sessuale nei suoi confronti;
- e casi in cui si ha una rivelazione "mascherata" con cui il minore non riferisce fatti di abuso, ma descrive situazioni che ordinariamente ne costituiscono la premessa, quali fatti di grave maltrattamento, comportamenti ambigui dell'adulto nei suoi confronti, ecc.

Equiparabili a queste ultime situazioni sono quelle in cui il minore, senza raccontare esplicitamente fatti di abuso, tiene comportamenti che possono far sorgere il sospetto che ne sia vittima: ad esempio comportamenti erotizzati, incongrui rispetto all'età, ed atti autolesionistici privi di comprensibile spiegazione. Queste sono le ipotesi di rivelazione.

Gli elementi di prova più problematici, relativamente agli abusi su minori, sono proprio le comunicazioni, vale a dire le testimonianze, soprattutto quando provengono da bambini o ragazzi, o comunque da persone in qualche modo condizionate o condizionabili. Tuttavia, molto spesso, particolarmente riguardo ad abusi sessuali e quando le comunicazioni della vittima costituiscono l'unico indizio di esistenza del reato ancor prima che la prova della colpevolezza di qualcuno, esse sono di importanza cruciale e vanno ponderate con la massima attenzione. Infatti, quando bisogna procedere ad accertare un abuso, la testimonianza del minore vittima ha un rilievo decisivo perché nella maggior parte dei casi la conoscenza di ciò che è veramente accaduto dipende dalle informazioni che è possibile ottenere dalla vittima durante l'interrogatorio. Di qui l'importanza dell'esperto che provvede all'ascolto nonché delle tecniche e cautele adoperate nel corso dell'audizione.

L'acquisizione della notizia del reato, che apre la fase degli accertamenti che potranno portare, se saranno riscontrati concreti elementi di prova, al procedimento penale, può derivare o dalla ricezione, da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, della notizia da parte della vittima o di terzi ovvero da un'iniziativa diretta da parte di tali organi comunque venuti a conoscenza del fatto od operanti per l'individuazione di fatti costituenti reato. Regola fondamentale ai fini di un'efficace indagine penale è la possibilità, per il pubblico ministero di ricevere la notizia *criminis* con tempestività e cioè nei limiti del possibile, prima che il potenziale indagato sia a conoscenza delle indagini in corso.

## **5.1 La fase delle indagini preliminari**

Dopo che la notizia del reato è stata iscritta negli appositi registri, si dà inizio alle *indagini preliminari*: il minore, normalmente, potrà essere sentito dalle autorità competenti a gestire il «colloquio», ovvero dalla Polizia giudiziaria o dal PM, o comunque da un consulente di quest'ultimo nel caso in cui venga disposta una consulenza tecnica, caso peraltro assai frequente in questa tipologia di reati. Si tratta di un momento particolarmente delicato, in quanto rappresenta il primo impatto tra il minore e il meccanismo processuale, e l'ascolto può avvenire ad opera di soggetti diversi, in luoghi generalmente ritenuti non idonei. (ad es. locali di Polizia).

Il nostro ordinamento, tuttavia, nulla prevede in questa fase in relazione all'audizione del minore vittima di reati sessuali da parte della Polizia o del Pubblico Ministero, né esistono disposizioni specifiche che sottolineino la necessità di concentrazione di tali interventi e la massima riduzione possibile del numero degli interlocutori del minore. La conseguenza è che tutto è rimesso alla preparazione e alla sensibilità di tali soggetti, che per ascoltare il minore potrebbero comunque utilizzare in via analogica le modalità previste per l'audizione protetta e quindi servirsi di uno psicologo o utilizzare gli strumenti della registrazione o della videoregistrazione per la verbalizzazione del racconto.

L'utilizzabilità probatoria degli atti assunti dalla Polizia giudiziaria e dal Pubblico Ministero è limitata, in quanto generalmente, e salvo eccezione, acquisiscono valore solo ai fini della valutazione della credibilità del testimone e non come elemento di prova di quanto affermato.

Diventa pertanto di fondamentale importanza la scelta circa la tempistica in cui cristallizzare in prova il racconto accusatorio reso dal minore attraverso lo strumento dell'incidente probatorio.

All'esito delle indagini preliminari, il PM, se difetta agli atti una prova d'accusa convincente, chiederà l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ferma restando la possibilità per la persona offesa di chiedere la prosecuzione delle indagini indicando l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

## **5.2 L'incidente probatorio**

Nella fase pre-dibattimentale, l'art. 392 c.p.p. prevede, in deroga al modello processuale accusatorio, un particolare strumento preacquisitivo di prove nell'ambito delle indagini preliminari: *l'incidente probatorio*. Tale procedura non può essere disposta d'ufficio, ma solo su richiesta del pubblico

ministero o della persona sottoposta alle indagini, e solo nelle ipotesi tassativamente indicate nel comma I dell' articolo in esame.

La legge 66/1996 ha previsto però, attraverso l'aggiunta del comma I bis all'art. 392 c.p.p., che nei procedimenti penali per i reati di violenza sessuale semplice o aggravata, di atti sessuali con minorenne, di corruzione di minorenne , di violenza sessuale di gruppo, si possa procedere con l'incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore di anni 16 anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma I dell'art. 392 c.p.p. La legge 269/98 ha poi integrato tale tutela estendendone l'applicazione anche ai reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

La particolarità di tale innovazione consiste nel fatto che il ricorso all'incidente probatorio nelle ipotesi di reato sopra descritte è svincolato dai requisiti specificatamente e tassativamente indicati dall' art. 392 c.p.p., e prescinde pertanto dalla situazione di indifferibilità e urgenza, nonché di pericolo per la genuinità della prova, che normalmente caratterizzano l'istituto in esame. Ne consegue che la valutazione del giudice sull'ammissibilità della richiesta si assottiglia notevolmente.

Sotto il profilo soggettivo, all'incidente probatorio di cui sopra si può ricorrere nel caso in cui il teste sia persona minore di anni 16 e i soggetti legittimati a chiederlo sono esclusivamente l'indagato e il PM e non anche, come auspicato da alcuni, la difesa della vittima.

Con la richiesta di incidente probatorio, il PM deposita tutti gli atti di indagine compiuti, con la possibilità per la persona sottoposta alle indagini e per i difensori delle parti di ottenerne copia.

### **5.3 L'assunzione della testimonianza e diritto alla riservatezza**

In via preliminare occorre precisare che nell' ordinamento penale italiano vige il modello accusatorio che impone la formazione della prova nella fase dibattimentale, cosicché le testimonianze escusse dagli organi di polizia giudiziaria o dal PM dovranno essere necessariamente riproposte nel corso del dibattimento.

Il legislatore ha previsto un particolare sistema di protezione nel caso in cui si debba procedere all'audizione del minore in qualità di testimone nel procedimento penale. La norma di riferimento è l'articolo 498, comma IV, c.p.p. che prevede come regola generale che l'escussione del minore in dibattimento sia condotta dal presidente su domanda e contestazione proposte dalle parti, con l'eventuale ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, senza tuttavia precisare nulla sulle modalità procedurali di tale supporto e in particolare, ad esempio, se l'ausilio

del familiare consista in una mera presenza rassicurante o se l'esperto possa rivolgersi direttamente al minore. In via d'eccezione, il presidente può disporre con ordinanza che l'esame del minore avvenga nelle forme ordinarie, cioè attraverso l'esame diretto e incrociato delle parti, qualora, sentite quest'ultime, ritenga che tale forma di esame non possa nuocere alla serenità del teste.

La tutela è poi integrata dalle previsioni codicistiche volte a tutelare il diritto alla riservatezza. Così l'art. 472, comma IV c.p.p., prevede che il giudice possa disporre che l'esame del minore avvenga «a porte chiuse», con il conseguente divieto di ripresa o eventuale trasmissione audiovisiva e con il divieto di pubblicare generalità e immagini del teste fino al compimento della maggiore età.

La legge ha poi integrato tale forma di tutela inserendo il comma 3 bis dell'art. 472, in cui si prevede che nel caso di reati di violenza sessuale e prostituzione minorile si proceda sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni.

La legge 66/96 ha inoltre introdotto una specifica norma volta a punire chi divulga le generalità o l'immagine di persona offesa di atti di violenza sessuale senza il suo consenso, mentre la legge 269/98 ha previsto nuove fattispecie di reato volte a tutelare le generalità e l'immagine del minore (terzo libro del codice penale il titolo II - bis "*Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza*", che al momento comprende un'unica disposizione, l'art. 734 bis<sup>10</sup>), in tema di prostituzione minorile, pornografia e turismo sessuale in danno di minori, che configura come contravvenzione l'ipotesi della divulgazione, non solo a mezzo stampa ma anche attraverso gli altri mezzi di comunicazione di massa, delle generalità e dell'immagine della persona offesa dai reati in esame senza il suo consenso.

L'art. 114 del nuovo c. p. p. tutela i dati personali e l'immagine dei minorenni testimoni persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni, vietandone la pubblicazione<sup>11</sup>.

A dieci anni dall'entrata in vigore del codice di procedura penale, ci si era comunque resi conto che le cautele previste dall'art. 498 c.p.p. per l'audizione del minore da sole non erano sufficientemente tutelanti, soprattutto nel caso di minori in tenera età, per i quali la comparsa in aula al cospetto del presunto abusante restava comunque un evento traumatico e pregiudizievole alla loro crescita sana.

---

<sup>10</sup> L'art. 734 bis così recita: " Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, divulghi , anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa, senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

<sup>11</sup> L'art. 114 comma 6 c. p. p.: *È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minore, o il minore che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.*

Nel Tribunale di Milano fin dal 1993 si è andata consolidando una prassi di **audizione protetta** fondata su un'interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 498 e 502, comma I c.p.p., attraverso la cui applicazione si procedeva all'audizione del minore presso centri psicologici specializzati. Tale modalità di assunzione della prova è stata poi sostanzialmente recepita dalla nuova legge contro la violenza sessuale.

#### **5.4 L'ascolto del minore testimone e audizione protetta**

Il termine ascolto, vuol dire “udire con attenzione” e, rispetto al minore, è proprio nell'attenzione che si individua l'atteggiamento più conforme da tenere qualora sia coinvolto in una procedura giudiziaria che lo veda vittima di violenze soprattutto da parte di adulti. Dunque ascoltare vuol dire porsi in un atteggiamento di attenzione che escluda ogni forma di superficialità e approssimazione da parte dell'ascoltatore, pur evitando qualsiasi forma di coinvolgimento diretto che può essere fuorviante per il giudizio da parte del giudice e dell'esperto. Inoltre vuol dire utilizzare tecniche operative affidabili, impiegate e valutate in base ad altre esperienze in modo da assicurare al minore la massima tutela. Non sembra possibile fondare una psicologia dell'ascolto senza attivare quella che Kohut definiva “empatia scientifica e scienza empatica”<sup>12</sup>. Ascoltare empaticamente significa in qualche modo condividere, fare entrare almeno parzialmente nella nostra mente la condizione di sofferenza del nostro interlocutore e ascoltare un bambino traumatizzato significa a maggior ragione, far entrare nella nostra mente la penosissima condizione di impotenza di questo bambino. Ma assumere una posizione empatica non significa trasferire nell'altro contenuti emotivi in modo inconsapevole, non significa confondersi con l'altro; l'adulto può mantenere una posizione obiettiva ed autorevole pur tentando di capire ciò che ha provato il minore, conservando una posizione di dubbio circa l'autenticità di quanto il soggetto esaminato dichiara. Infatti l'atteggiamento empatico non deve produrre necessariamente interventi di condivisione, esso semplicemente permette di esplorare la vita emotiva di chi si ascolta, di effettuare con l'interlocutore interventi di confronto con la realtà, di antagonismo fermo, per quanto pur sempre ad un livello benevolo, profondo e comprensivo. Tuttavia questo modo di intendere l'ascolto non è condiviso da coloro che optano per un sistema assolutamente scientifico.<sup>13</sup>

I recenti interventi legislativi realizzati con la legge n. 66 del 1996 (Norme contro la violenza sessuale) e con la legge n. 269 del 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori) hanno tentato di approntare concreti strumenti

<sup>12</sup> F. Paparo, “Introduzione”, in H. Kohut, *La ricerca del Sé*, Bollati Boringhieri, 1982, p. 17.

<sup>13</sup> Ci si riferisce alla tendenza dominante della Psicologia Forense che propone un modello di psicologo della valutazione della presunta vittima di abuso sessuale che aborrisca l'introspezione e l'empatia e le disprezzi addirittura come indicatori di una caduta irrimediabile di scientificità. C. Foti, “*La valutazione dell'attendibilità del minore presunta vittima di abuso sessuale*” in *Minorigiustizia*, n. 1, 1998.

al fine di proteggere la vittima di reati sessuali anche e soprattutto al momento delle deposizione, prevedendo in particolare tempi, modalità e regole per l'assunzione della testimonianza del minore di 16 anni. Si tratta di una svolta fondamentale in quanto in passato l'attenzione era stata sempre rivolta alla tutela dei diritti di colui che aveva commesso il reato piuttosto che di quelli della vittima.

### L'audizione protetta

Al fine di utilizzare tecniche che migliorino le condizioni nelle quali il minore è chiamato a testimoniare in un'aula di tribunale, la legge 166/916 ha previsto la cosiddetta **audizione in forma protetta** che avviene secondo modalità tali da evitare che il contesto processuale possa turbare il minore. Con la legge n.66/1996, vengono date disposizioni riguardo alle procedure dell'incidente probatorio nei casi reati sessuali, e nell'art. 392 del c.p.p. comma 1 bis viene data al giudice la possibilità di svolgere l'udienza in luogo diverso dal tribunale avvalendosi (art. 398 c.p.p. comma 5 bis), ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o in mancanza di queste, presso l'abitazione del minore. Infatti, ai sensi dell'art. 398 comma V bis c.p.p., *“il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova ci sono anche minori di anni 16, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendano necessario e opportuno. L'udienza, in tali casi, potrà svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, e in particolare il giudice potrà avvalersi di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, presso l'abitazione dello stesso minore”*. Tale norma prevede inoltre che la testimonianza del minore debba essere, quando possibile, documentata con strumenti di riproduzione fonografica o audiovisiva. In mancanza di tali mezzi di registrazione si provvede con la consulenza tecnica.

Con la nuova legge viene data la possibilità di svolgere l'intero dibattimento a porte chiuse.

L'audizione protetta si colloca all'interno di quelle procedure particolari cui si fa ricorso al fine di tutelare il minore in ambito giuridico, evitando che avvenga una vittimizzazione secondaria dovuta al dover ripetere più volte i fatti accaduti; tale audizione avviene in una struttura con locale provvisto di specchio unidirezionale, impianto di videoregistrazione e citofono interno. All'interno della stanza sono presenti il minore e l'esperto, mentre le altre figure assistono dall'esterno. La videoregistrazione evita che il minore debba ripetere più volte l'interrogatorio, e consente di analizzare meglio la comunicazione non verbale soprattutto quella dei bambini che non sono in grado di verbalizzare perché troppo angosciati o troppo piccoli. L'ambiente dovrebbe essere familiare, dovrebbe essere prevista la presenza di giocattoli o di matite colorate per favorire il disegno del bambino.

Di fatto nelle procedure d'ascolto il rendere informato il bambino sulla situazione processuale e sugli scopi del colloquio, nonché la **chiarezza** nella formulazione delle domande sono elementi fondamentali per la tutela del minore: le domande devono infatti essere formulate in modo semplice ed esplicito, formulate con un linguaggio appropriato all'età ed allo sviluppo cognitivo del minore, essere pertinenti alle finalità dell'ascolto ed essere prive di termini tecnici di difficile comprensione. Durante l'audizione di solito vengono utilizzate tecniche di intervista quali l'Intervista Cognitiva, la Step Wise Interview e la Statement Validità Analysis. Inoltre deve essere data al minore la possibilità di esprimersi liberamente senza caricarlo di responsabilità riguardo alla scelta che compete al giudice; risulta fondamentale l'attivazione di strategie di supporto sociale in modo da ridurre nel minore quell'effetto intimidatorio che la procedura giudiziaria potrebbe creare e contribuire al rafforzamento della capacità del minore a resistere a suggestioni esterne. È in tal senso che si è orientata la nuova legge sulla violenza sessuale ; si tratta comunque di forme di supporto destinate al minore non finalizzate esclusivamente alla sua tutela giudiziaria, ma che prevedono la programmazione di un intervento stabile e protratto nel tempo il cui obiettivo sia una crescita futura il meno possibile inficiata dall'eventuale trauma subito.

La formulazione lacunosa e approssimativa della citata norma è stata oggetto di innumerevoli critiche, che sottolineano come in tal modo non sia stato facilitato il consolidarsi di una prassi uniforme sul territorio nazionale.

Inoltre la norma in esame si riferisce solo all'incidente probatorio, lasciando fuori della previsione il dibattimento. Tuttavia, la legge 269/98 ha posto delle aggiunte all'art. 498 c.p.p. (commi IV bis e IV ter) estendendo così a tutti i procedimenti in cui si deve ascoltare il testimone minore la possibilità di adottare le modalità previste dall'art. 398 comma V bis per l'audizione in incidente probatorio, e precisando che nei processi per abusi sessuali «l'esame del minore, vittima del reato, viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico».

Infine l'art. 497, comma II c.p.p., riferito all'esame dibattimentale, ma estensibile anche all'ipotesi in cui l'esame venga effettuato con la modalità dell'incidente probatorio dispensa il minore di anni 14 dalla dichiarazione di impegno dire la verità, che sostituisce oggi la prestazione del giuramento connessa alla testimonianza. La ratio è stata individuata nell'incapacità del minore in tenera età di avvertire il disvalore della testimonianza insincera e si raccorda ai principi in tema di imputabilità che ne escludono comunque una responsabilità.

La legge 269/986 ha poi esteso alla testimonianza del minore nei procedimenti per i reati di violenza sessuale e pedofilia la previsione secondo cui l'esame dibattimentale del testimone che abbia già reso dichiarazioni in incidente probatorio è ammesso solo nel caso in cui il giudice lo ritenga assolutamente necessario. In tal modo si è voluto evitare che il minore sia di nuovo esaminato in dibattimento, al fine di non fargli subire un trauma ulteriore. Le modifiche apportate dalla nuova legge estendono poi al dibattimento le medesime modalità particolari di tutela previste per l'incidente probatorio, per espresso rinvio normativo (l'art 498, comma, IV bis, richiama l'art. 398, comma V bis c.p.p.), nel caso in cui una parte lo richieda o lo stesso presidente lo ritenga necessario.

Di fondamentale importanza in tale contesto è anche la disposizione di cui all'art. 196 c.p.p., che prevede che, qualora si renda necessario al fine di valutare le dichiarazioni del testimone di verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice, anche d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni, con i mezzi consentiti dalla legge.

Tra gli accertamenti opportuni rientra sicuramente, con un ruolo preminente, la perizia psicologica, distinta da un'eventuale perizia medico-legale, sul minore-vittima. In genere, infatti, insieme all'incidente probatorio viene anche disposta una consulenza da parte di uno psicologo sulla credibilità del minore, i cui risultati vengono discussi in sede di incidente probatorio.

La nuova legge 66/ 96 non si esprime in senso specifico sull'ascolto del minore, ma fornisce indubbiamente la cornice all'interno della quale questo si inserisce nella prassi giudiziaria. In particolare vengono presi in considerazione obiettivi di tutela del minore vittima di abuso e violenza sessuale durante le procedure giudiziarie che lo vedono coinvolto garantendo al minore assistenza affettiva e psicologica in ogni fase e grado del procedimento e la presenza dei Servizi Minorili e dei Servizi istituiti dagli enti locali. La norma infatti ha recepito positivamente l'alta valenza traumatica delle procedure giudiziarie sul minore prevedendo all'art 11. che la vittima minorenni sia *"affettivamente e psicologicamente assistita in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone indicate dal minorenne"*.

Tuttavia è importante non confondere le finalità dell'ascolto, cioè è necessario sapere se esso sia finalizzato alla terapia, al sostegno psicologico o all'acquisizione di prove testimoniali. Se ciò non dovesse accadere potrebbe corrersi il rischio che l'audizione avvenga in forme stereotipate, con l'effetto di non dare al magistrato maggiore chiarezza di lettura della situazione e di indurre nel fanciullo nuovi timori, atteggiamenti di sfiducia e chiusura. Al riguardo si esprime anche la carta di

Noto<sup>14</sup> che chiarisce come “*i ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta o psicoriabilitatore, sono incompatibili*” (punto 10 della Carta di Noto, 9 Giugno, 1996). Successivamente la stessa Carta rinforza la disposizione normativa che prevede l’assistenza psicologica del minore durante le procedure giudiziarie penali che lo coinvolgono, specificando che “*L’assistenza psicologica in giudizio al minore sarà affidata ad operatore specializzato e si svolgerà in tutte le fasi e presso tutte le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso è trattato*” (punto 11 della Carta di Noto, 9 giugno, 1996) e che “*l’assistenza psicologica prevista dall’art 609 decies c. p. deve essere svolta da persona diversa dal consulente e non deve interferire in nessun modo con l’attività dell’esperto*” (punto 13 della Carta di Noto). Di questa procedura è possibile trovare corrispondenza nella normativa internazionale: La Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176), all’art 12 riconosce” *al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità*“; La Convenzione Europea sui Diritti dei Minori, sancita a Strasburgo il 25 gennaio 1996, all’art 3, riconosce al minore, che secondo l’ordinamento interno abbia capacità di discernimento sufficiente, “*consultato, di esprimere la propria opinione e di essere informato circa le eventuali sue il diritto di essere informato, di essere conseguenze*“; e infine la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 maggio 1994, n. 64) quando prevede che l’autorità procedente “*deve rendersi edotta del punto di vista del minore, a meno che non vi sia impossibilità pratica, avuto riguardo in particolare, all’età ed alla capacità di discernimento di quest’ultimo*” .

## **CAPITOLO 6 LA TESTIMONIANZA**

Nel nostro sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale, è considerata la prova regina. Essa possiede una parte di verità oggettiva e un’altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento<sup>15</sup>. Per questo motivo ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come fonte per la

---

<sup>14</sup> M. De Luca, “*L’audizione del minore nel processo civile come diritto e come strumento probatorio*”, in *Minori Giustizia*, 4/98, p. 56.

<sup>15</sup> E. Altavilla, *Trattato di psicologia giudiziaria*, Torino, Utet, 1948, p. 45. ; G. Gulotta, *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 112.

ricostruzione storica dei fatti, ma non come elemento sul quale basare le indagini o l'esito del processo. Occorre cioè, attraverso verifiche incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che sia essa stessa a confermare altre prove e non costituire di per sé l'elemento fondante del giudizio<sup>16</sup>.

La testimonianza del minore è un evento ancora più particolare e complesso, considerato poi che la questione diventa ancora più delicata nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché da un lato, gran parte della presenza dei bambini in un'aula di Tribunale è motivata da questo tipo di crimine, dall'altro il bambino, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile. In quest'ultimo caso, la testimonianza di un minore vale come quella di un adulto; la giurisprudenza infatti, è concorde nel ritenere che non si debba discriminare tra le dichiarazioni di testimoni che prestano giuramento e quelle di minori di anni 14 che, come è noto, non lo prestano. Lo ha precisato del resto la Cassazione: “ *le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni di minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede*”<sup>17</sup>. In particolare “ *devono essere sottoposte ad attenta valutazione critica, potendo essere frutto di etero o auto suggestione, ovvero della fantasia o dell'immaturità psichica del minore*”<sup>18</sup>.

In particolare “*Spetta al giudice di merito l'opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi reali e ciò che è frutto di fantasia o semplicemente di ricordi confusi. Ma quando il giudice riesca a vagliare, con un congruo esame, la validità di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche ed obiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede di legittimità*”<sup>19</sup>.

Il nuovo codice di procedura penale (D. P. R. 22 febbraio 1988 n. 447, art. 498 comma 4 ) dà comunque la possibilità al giudice, nell'esame di un minore, di avvalersi dell'ausilio di un esperto di psicologia infantile durante l'interrogatorio. Non mancano, quindi, nell'ordinamento processuale, regole idonee ad evitare, quanto più possibile, rischi di compromissione della genuinità della testimonianza dovuti al tipo di domande proposte o al modo in cui avviene l'esame, nonché i rischi di lesione del rispetto del testimone. Valgono, nel primo senso, i divieti delle domande "che possono nuocere alla sincerità delle risposte" (art. 499, comma 2), nonché delle domande che "tendono a suggerire le risposte" (art. 499, comma 3). Nel secondo senso, vale soprattutto la regola secondo cui "il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona" (art. 499, comma 4). La legge riconosce al presidente del collegio il potere, attribuitogli

<sup>16</sup> P. Catellani , D. Pajardi, La testimonianza, in QUADRIO A., *Psicologia e problemi giuridici*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 195.

<sup>17</sup> Cass., Sez. III, 8 Aprile 1958, Giustizia Penale, 1959, II, 53, m. 71

<sup>18</sup> Cass. Pen., sez I, 2 aprile 1973, n. 414; conf. 5 aprile 1984 n. 3102.

<sup>19</sup> Cass., Sez. I, 7 novembre 1967, in Cass. Pe. Mass. Ann., 1968, 985, m. 1463

dall'ultimo comma dell'art. 499, di intervenire "per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni".

Gli studi condotti nell'ambito della testimonianza infantile hanno dato luogo a dibattiti molto accesi tra coloro che credono che i bambini non siano in grado di fornire resoconti accurati di eventi osservati, e coloro che hanno invece constatato come il ricordo sia sostanzialmente preciso anche in bambini molto piccoli, di 4 - 5 anni (Flin e Spencer, 1995). In effetti, dalla ricerca risulta confermato che i loro resoconti verbali sono brevi, ma molto accurati (Goodman e Reed, 1986) e che, molto spesso, tale effetto sia connesso al livello di coinvolgimento del bambino nell'evento stesso; il ricordo, infatti, è migliore se un evento è vissuto in prima persona piuttosto che ascoltato (Fivush, 1994) e se il bambino è attivamente coinvolto nella situazione piuttosto che semplice spettatore (King e Yuille, 1987; Tobey e Goodman, 1998). Se interrogati in modo corretto, i bambini difficilmente commettono errori di ricostruzione; tendono, piuttosto, ad omettere dettagli e ad avere difficoltà nel ricordare informazioni non salienti (Loftus, 1979). Questa accuratezza, però, in sede processuale, può essere compromessa da avvocati che ricorrono a domande strategiche (ovvero suggestive) per persuadere il testimone ed avvalorare l'ipotesi da loro sostenuta.

La **suggestionabilità** (cfr. par. 7.5), infatti, rende i bambini (e non solo) molto vulnerabili alla presentazione ed alla manipolazione delle domande in sede processuale, soprattutto se effettuata da persone adulte (Goodman e Reed, 1985; Clark et al., 1989; Ceci e Leichtaman, 1992).

La testimonianza del minore, dal punto di vista del diritto, ha lo stesso valore di quella di un adulto, ma nella pratica pone gravissimi problemi di valutazione dovuti non solo all'età del minore ma anche a tutte quelle interferenze che possono consistere in fenomeni oggettivi, soggettivi, volontari e involontari come ad esempio le condizioni di tempo e di luogo sfavorevoli al completo e corretto apprendimento di quanto interessato dalla audizione; o l'incapacità o la inadeguatezza del soggetto di riferire i fatti; la scelta del soggetto di esprimersi e informare sui fatti in un modo anziché in un altro; o infine stanchezza, disattenzione stress o fenomeni inconsci di rimozione.<sup>20</sup>

Goodman (1987) ha riassunto le principali caratteristiche della testimonianza dei minori:

- i bambini sono più suggestionabili degli adulti, soprattutto se di età inferiore ai 3 anni
- gli adulti ricordano un numero maggiore di informazioni
- i bambini ricordano meno informazioni ma sono più accurati nella rievocazione libera
- lo stress non sembra interferire sulla memoria anche se la capacità di ricordare diminuisce col passare del tempo.

---

<sup>20</sup> De Cataldo Neuburger L., *Psicologia della testimonianza e prova testimoniale*, Giuffrè, Milano, 1988.

## 6.1 Tecniche di assunzione della testimonianza

Le interviste non dovrebbero essere condotte senza un'adeguata pianificazione, che dovrebbe tener conto di ogni informazione derivante dai colloqui tra centri ed istituzioni (ad esempio tra polizia o tribunale e servizi sociali), dalla considerazione dei bisogni del bambino, dell'età e del suo probabile sviluppo. Bisogna però ricordare che lo sviluppo di ogni bambino segue ritmi diversi e, così, l'età cronologica di un minore può essere solo un'indicazione molto approssimativa del suo livello di sviluppo. Perciò, prima di intervistare un minore come testimone, dovrebbero essere cercate quante più informazioni possibili relative al suo sviluppo linguistico, cognitivo e comunicativo e al suo grado di maturità sociale, fisica e sessuale. Se l'intervista è stata ben pianificata e ben condotta, ciò dovrebbe ridurre il bisogno di ripeterla.

La modalità d'esame è determinante soprattutto quando il testimone è un minore. I bambini piccoli non hanno ancora appreso lo schema convenzionale che sta alla base della rievocazione di eventi passati e, quindi, il racconto che si ottiene dipende dalle domande con cui gli adulti guidano i loro ricordi<sup>21</sup>.

La ricerca psicologica degli ultimi anni ha confermato che i bambini, anche molto piccoli, sono in genere capaci di offrire un resoconto utile degli eventi a condizione che vengano intervistati in modo appropriato<sup>22</sup>.

### 6.1.1 Memorandum of Good Practice

Consapevoli della necessità di porre al bambino domande che lo aiutino a ricordare ma che non producano interferenze con i suoi ricordi originari, un gruppo di professionisti di elaborare un *Memorandum of Good Practice*, contenente le linee direttive da utilizzare affinché il racconto di un minore, dal vivo o videoregistrato, possa essere utilizzato nel contesto giudiziario<sup>23</sup>.

Questo importante documento, pubblicato nel 1992 e basato sul consenso degli esperti e sui dati della ricerca, dà indicazioni sulle modalità che devono essere seguite nell'intervistare un minore,

---

<sup>21</sup> L. De Cataldo Neuburger, *L'esame del minore*, in L. De Cataldo Neuburger, *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997, pag. 136.

<sup>22</sup> B. Bessi, *La violenza all'infanzia: gli interventi del settore minori*, Corso di formazione per volontarie, Firenze, 2001.

<sup>23</sup> L. De Cataldo Neuburger, *L'esame del minore*, in L. De Cataldo Neuburger, *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997, pag. 136.

sulla strutturazione dell'intervista, sulle condizioni necessarie perché un tribunale possa accettare l'ammissione di una videoregistrazione e sulle norme legali che devono essere rispettate affinché possa valere come prova.

Bisogna ricordare che i bambini possono non rendersi conto del fatto che si trovano in una situazione in cui le regole usuali di conversazione con gli adulti non valgono o sono capovolte, cioè essi possono trovare difficoltà a credere di sapere qualcosa che l'adulto già non sa, e per questo essere disorientati nell'intervista.

Riguardo al modo di raccogliere le informazioni dal minore, questo documento raccomanda di seguire un preciso schema distinto in quattro fasi. Prima di tutto è necessario fare una pianificazione dell'intervista, in modo da fornire al bambino l'opportunità di descrivere cosa è successo con le sue parole, per poi procedere con domande generali e aperte fino ad arrivare a porre domande specifiche e chiuse.

La *prima fase* essenziale di un'intervista con un minore testimone è stabilire un adeguato rapporto tra il bambino e l'intervistatore. Il minore deve essere aiutato a sentirsi sicuro e rilassato.

La *seconda fase* consiste in una rievocazione libera da parte del bambino dei fatti e delle informazioni che è in grado di riferire, con le sue parole, in risposta a domande aperte e mai forzanti o suggestive. Dunque il ruolo dell'intervistatore è quello di facilitare la narrazione e non di guidarla.

Nella *terza fase* vengono proposte domande di approfondimento di quanto già narrato. Poiché i bambini, pur essendo in grado di dare resoconti attendibili, raramente riferiscono i dettagli e le informazioni che l'adulto o il bambino più grande sono in grado di dare, spesso occorre fare al minore delle domande, ma la loro forma deve sempre essere aperta e devono sempre essere formulate in modo da far capire che viene accettata l'eventualità di non riuscire a ricordare o di non sapere la risposta. Certe domande in cui si chiede il «perché» possono essere interpretate dal bambino con un'attribuzione di colpa o di responsabilità e quindi vanno evitate. Allo stesso modo va evitato di ripetere una domanda subito dopo che il bambino ha dato una risposta: potrebbe essere interpretata come una critica alla risposta data e indurre, quindi, a dare una risposta diversa. La ricerca ha infatti dimostrato che, quando si ripete una domanda, il bambino tende a pensare di aver dato in precedenza una risposta sbagliata che va quindi corretta.

Inoltre gli adulti ritengono, sbagliando, che anche i bambini siano in grado di sapere quali siano le informazioni rilevanti. Questi, generalmente, non lo sanno ed è per questo che può essere necessario

rivolgere domande specifiche, purchè non suggestive, per dare modo al bambino di riportare la sua attenzione sul punto focale della vicenda.

Vanno sempre evitate le domande a risposta chiusa (sì/no) perché, la ricerca ha dimostrato, specie con i bambini, che la tendenza sarà a rispondere sì o comunque a rispondere ciò che ritengono faccia più piacere all'intervistatore.

La *quarta fase* prevede la chiusura dell'intervista. L'intervistatore deve controllare con il bambino di aver capito bene le parti essenziali del racconto e deve evitare di utilizzare un linguaggio adulto al quale il bambino potrebbe aderire senza capire il significato delle parole.

### **6.1.2 Step-Wise Interview**

Una procedura rappresentativa del metodo proposto dal *Memorandum of Good Practice*, che gli psicogiuristi considerano idonea a raggiungere buoni risultati, è la cosiddetta *Step-Wise Interview* o "Intervista Graduale", elaborata dal Prof. Yuille<sup>24</sup>, un esperto canadese in testimonianza infantile, in collaborazione con psicologi, operatori sociali, polizia e pubblici ministeri.

Questa procedura combina la conoscenza più aggiornata in tema di psicologia evolutiva con le tecniche di memoria che possono aiutare il minore a ricordare e riferire gli eventi collegati ad un episodio di abuso sessuale<sup>25</sup>. Il suo scopo è quello di:

1. ridurre al minimo le interviste;
2. ridurre al minimo il trauma dell'investigazione per il bambino;
3. massimizzare la quantità di corrette informazioni ottenibili dal bambino;
4. minimizzare il rischio di contaminazione che l'intervista può avere sulla memoria che il bambino ha dell'evento;
5. garantire e poter dimostrare l'integrità e la correttezza del processo investigativo e consentire un controllo di "qualità" della valutazione conclusiva.

L'intervista dovrebbe avere per protagonisti unicamente il bambino e l'intervistatore. Tuttavia ci sono situazioni in cui è necessaria o opportuna la presenza di altre figure, quali operatori sociali o funzionari di polizia. È assolutamente sconsigliata la presenza al colloquio di altri adulti coinvolti

---

<sup>24</sup> J. C. Yuille, V. Farr, Statement Validity analysis: A systematic approach to the assessment of children's allegations of child sexual abuse, *British Columbia Psychologist*, pp. 19-27, 1987.

<sup>25</sup> L. De Cataldo Neuburger, *L'esame del minore*, in L. De Cataldo Neuburger, *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*, Cedam, Padova, 1997, pag. 138.

nella vicenda, come terapeuti o genitori, la cui presenza potrebbe compromettere l'integrità della procedura e rendere difficile al bambino l'elaborazione dei dettagli della vicenda. È inoltre da evitare qualsiasi iniziativa da parte dell'intervistatore di stabilire un contatto fisico con il minore, ad esempio prendendolo in braccio.

La *Step-Wise Interview* prevede nove fasi<sup>26</sup> che devono essere scrupolosamente attuate in successione:

1. Creare un buon *rapporto* con il bambino.
2. Chiedere al bambino di raccontare uno o due *eventi specifici* della sua vita (ad es. una festa di compleanno e un viaggio con i parenti).
3. Accertarsi che il minore dica *la verità*, appurando, soprattutto se è piccolo, che conosca il significato di "verità".
4. Introdurre *l'argomento* di cui si vuole parlare.
5. Fase della *narrazione libera*.
6. Fase delle *domande generali*, che dovranno partire solo da informazioni precedentemente fornite dal bambino).
7. Fase delle *domande specifiche* (solo se necessarie), servono per chiarire ed approfondire risposte precedenti.
8. Aiuti per il colloquio (ad es. disegni o cartelloni riproducenti il corpo umano), specialmente con i bambini piccoli.
9. Conclusione del colloquio.

Lo scopo dell'intervistatore è quello di ottenere un massimo di informazioni senza fare ricorso a tecniche che inducono risposte non corrette. L'ottimizzazione del risultato dipende direttamente dal modo in cui verranno formulate le domande e dalla consapevolezza che i bambini, soprattutto se molto piccoli, ritengono di dover dare sempre una risposta, arrivando fino ad inventarla.

Al bambino deve essere concesso di procedere a suo modo e secondo i suoi tempi, accettando pause, divagazioni ed elaborazioni anche di dettagli irrilevanti per le indagini. L'intervistatore, dunque, deve resistere alla tentazione di parlare appena il bambino sembra aver finito (va rispettata la regola del "tempo d'attesa") e deve riuscire a tollerare le pause (anche quelle prolungate), i silenzi e quelli che possono apparire i resoconti di informazioni irrilevanti resi dal bambino.

---

<sup>26</sup> A. Cavedon, *Ascolto e valutazione della testimonianza del minore*, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

Al minore deve essere posta soltanto una domanda per volta. Il linguaggio utilizzato in ogni domanda deve essere appropriato al bambino che si sta intervistando. Di rado, o forse mai, potrebbe essere appropriato un linguaggio adulto: le proposizioni devono essere semplici e non ambigue, evitando le doppie negazioni o altre costruzioni confusionarie

l'intervistatore deve avere un'approfondita conoscenza delle competenze mnestiche, linguistiche e cognitive che può avere un bambino di una data età per garantire una corrispondenza tra gli intenti di chi intervista e il modo in cui il bambino percepisce l'intervista.

Alcune domande che utilizzano la parola «perchè» possono essere interpretate dai bambini come se ci fosse l'intenzione di attribuire loro colpa e responsabilità. Tali domande dovrebbero essere evitate.

Deve anche essere evitato il ripetere le domande subito dopo che un bambino ha risposto, dal momento che ciò può essere interpretato dai minori come una critica alle risposte già date. Il ripetere una domanda troppo presto può far sì che il bambino cambi la sua risposta in una che pensa sia quella che l'intervistatore vuole sentire e comunque, quando si vuole ripetere una domanda già fatta, è sicuramente meglio dire con chiarezza al bambino che è una ripetizione, così lui sarà più tranquillo nel rispondere.

Dopo la testimonianza verbale, può essere utile usare delle tecniche che possono massimizzare l'apporto d'informazioni fornite dal minore o che permettano ai bambini reticenti di parlare delle loro esperienze servendosi di uno stile d'intervista meno diretto. Tuttavia il loro impiego e il modo di interpretarne i risultati sono tuttora oggetto d'indagine e di disputa tra differenti autori.

### ***6.1.3 L'intervista cognitiva***

L'intervista cognitiva (o IC) è una procedura sviluppatasi negli USA per aiutare ufficiali di polizia o altri professionisti ad ottenere resoconti più completi ed accurati da un testimone. Questa tecnica è basata su principi psicologici riguardanti il ricordo ed il recupero d'informazioni dalla memoria. È stata sviluppata dagli psicologi Ed Geiselman (University of California, Los Angeles) e Ron Fisher (Florida International University) nel 1984, in risposta alle numerose richieste ricevute da parte di ufficiali di polizia e professionisti legali, per ottenere un metodo che migliorasse l'interrogatorio del

testimone<sup>27</sup>. Questo tipo di intervista è noto per essere utilizzato con gli adulti, ma la sua estensione ai bambini testimoni o vittime di un reato è stata prevista da Geiselman e Padilla, i quali hanno individuato anche una serie di criteri nuovi nel caso di utilizzazione in ambito evolutivo. In particolare l'intervistatore deve dire chiaramente al bambino di rispondere solo con ciò che ricorda senza inventare nulla, specificando che esiste la possibilità di rispondere “non so” o “non ricordo” a qualsiasi domanda; deve poi chiedergli di ricostruire mentalmente il contesto ambientale e personale in cui è avvenuto l'evento utilizzando un linguaggio semplice e frasi brevi e infine chiedere al bambino di cambiare l'ordine di narrazione degli eventi magari supportandolo chiedendogli spesso “cosa è successo subito prima di questo?”, contrariamente alla regola secondo la quale si devono evitare interruzioni nel corso della dichiarazione. L'insieme delle ricerche svolte con i bambini, ha evidenziato l'efficacia di questa particolare tecnica di intervista che ha portato ad un notevole miglioramento delle prestazioni nonché ad un aumento delle risposte corrette senza un corrispondente aumento delle risposte scorrette o delle confabulazioni.

Questo tipo di intervista si basa su alcuni principi teorici:

1. che ci sono numerosi metodi per recuperare dalla memoria un evento, per cui informazioni non accessibili con una tecnica possono esserlo con un'altra;
2. che ci sono molteplici parti che compongono una traccia di memoria ed un suggerimento per il recupero è effettivo purchè ci sia una sovrapposizione tra esso e l'informazione codificata. La traccia di memoria è composta da parecchi “cue”, elementi. Più sono gli indizi che concorrono al recupero dell'informazione maggiore è la possibilità di recupero dell'informazione stessa (Flexer e Tulving 1978);
3. Informazioni memorizzate in precedenza diventano tanto più accessibili quanto più il contesto e il vissuto al momento della rievocazione assomigliano a quello iniziale. Per questo motivo viene adottata una strategia di ricostruzione del contesto facendo in modo che il testimone si mette mentalmente nella situazione iniziale.

Le tecniche<sup>28</sup>, che possono essere utilizzate, sono quattro:

---

<sup>27</sup> A. Memon, “Un'introduzione all'intervista cognitiva come procedura per interrogare i bambini”, in G. Mazzoni, “La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione”, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 135.

<sup>28</sup> R.E. Geiselman, R.E. Fisher et al., *Eyewitness memory enhancement in the cognitive interview*, in *American Journal of psychology*, 99, 1986, pp. 386-401.

1. *ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale esistito al momento del fatto* per riuscire così ad aumentare l'accessibilità dell'informazione conservata in memoria. Sebbene questo non sia un compito facile, l'intervistatore può aiutare il testimone chiedendogli di recuperare un'immagine o un'impressione circa le caratteristiche ambientali della scena originale (per esempio la disposizione degli oggetti nella stanza), per poi commentare le reazioni emozionali e le sensazioni avute in quel momento (sorpresa, rabbia, ecc.) e descrivere qualsiasi suono, odore e condizioni fisiche (caldo, umido, fumo, ecc.) che fossero presenti nel contesto in cui si è svolto il fatto.
2. Chiedere al testimone di *riportare tutto* quello che ricorda, incluse le informazioni parziali; queste potranno essere utili per riuscire a collegare i vari dettagli dello stesso fatto forniti da altri testimoni o dallo stesso soggetto ma in momenti diversi.
3. Chiedere all'intervistato di *ricordare partendo da punti di vista diversi*. Con questa tecnica si cerca di incoraggiare il testimone a guardare il fatto come se fosse stato un altro soggetto: lo scopo è quello di aumentare la quantità di dettagli del racconto.
4. Dire al soggetto di *ricordare partendo da diversi momenti nel tempo*. I testimoni ritengono di dover cominciare dall'inizio ed è ciò che di solito viene loro chiesto. Invece l'intervista cognitiva permette un tentativo di recupero dell'episodio dalla memoria profondo e completo, incoraggiando i testimoni a ricordare il fatto in ordine diverso, iniziando ad esempio dalla fine, o dalla metà e dall'episodio più memorabile.

L'intervista si suddivide in varie fasi:

*Fase preliminare di familiarizzazione*: utile a creare un'atmosfera rilassata, a stabilire un rapporto amichevole col il bambino e ha come obiettivo quello di spiegare al piccolo testimone cosa si vuole da lui, di informarlo dei suoi diritti e la sua rassicurarlo.

*Fase del racconto libero*: in cui si chiede al minore di raccontare liberamente ciò che ricorda. Durante questa fase si interviene solo per incoraggiare il bambino a continuare il racconto.

*Fase di riattualizzazione del contesto*: si cerca di far rivivere mentalmente, durante l'intervista, il contesto ambientale e lo stato d'animo personale simile a quello presente durante il presunto evento traumatico chiedendo al testimone di visualizzare il contesto prima di descrivere l'episodio.

*Fase di interrogatorio*: l'intervistatore dovrebbe cercare di approfondire e chiarire elementi non menzionati dal bambino nel suo racconto libero, chiedendogli di riferire gli eventi variandone l'ordine di esposizione.

## **Ostacoli e limiti dell'intervista cognitiva**

Se si considera il fatto che i risultati di molte interviste hanno indicato che l'intervista cognitiva dà risultati interessanti con adulti, si potrebbe pensare che debba essere utilizzata da tutti coloro che svolgono colloqui con testimoni. Tuttavia occorre tenere presente che esistono numerosi problemi nell'impiego dell'intervista cognitiva con i bambini.

Sono stati identificati numerosi problemi nell'applicazione di tale intervista a bambini piccoli. In primo luogo, i bambini più piccoli (di sei-sette anni) hanno maggiore difficoltà a comprendere le tecniche di ricordo proposte dalla forma dell'intervista cognitiva (Saywitz e Geiselman,1992), sviluppata per soggetti adulti. In secondo luogo, nei bambini l'impiego di tale tecnica può accrescere il numero di confabulazioni ed errori. In terzo luogo, tale procedura può anche determinare un aumento nelle caratteristiche delle richieste poste ai minori, per cui essi tendono ad aumentare le risposte date solo per far piacere all'intervistatore. Un quarto argomento è costituito dal fatto che il successo di questa tecnica dipende largamente dall'abilità dell'intervistatore nello spiegare in modo adeguato ai bambini intervistati le tecniche da usare. Infine, l'uso efficace di tale intervista dipende dalla capacità dell'intervistatore di costruire un rapporto con il bambino.

La differenza tra l'intervista cognitiva e quella strutturata (o graduale) sta nel fatto che, in quest'ultima, vengono impiegate semplici tecniche in fasi distinte l'una dall'altra, partendo dalle notizie più generali fino a quelle più specifiche, utilizzando domande poco inducenti e cercando di intervenire il meno possibile; nell'intervista cognitiva, invece, vengono utilizzate speciali tecniche mnemoniche per ottenere un maggior numero d'informazioni. Attualmente, però, chi svolge colloqui o interviste con testimoni minori dovrebbe utilizzare l'intervista cognitiva solo quando abbia raggiunto un pieno livello di comprensione di questa procedura complessa: se non ha una tale familiarità con la tecnica è molto meglio seguire le fasi dell'intervista strutturata.

### ***6.1.4 Le bambole anatomiche***

L'utilizzo delle bambole con dettagli anatomici (AD) è una delle tecniche "complementari"<sup>29</sup> ed è molto diffuso, soprattutto negli Stati Uniti ed in Inghilterra, nella rilevazione dei casi di sospetto abuso sessuale.

---

<sup>29</sup> G. Gullotta, " *Le fonti di errore nelle valutazioni di abuso sessuale*", in L. De Cataldo Neuburger, " *Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità*", Cedam, Padova, 1997, pag. 173.

Tali bambole sono utili per rendere meno traumatico il coinvolgimento del minore in ambito giudiziario. Questa tecnica consiste nel dare al bambino due bambolotti sessuati, maschio e femmina, chiedendogli di mostrare quello che è successo<sup>30</sup>.

Utilizzando queste bambole, viene data al bambino l'opportunità di "agire l'evento abuso" piuttosto che raccontarlo, evitando, quindi, eventuali problemi di linguaggio e di imbarazzo (Ceci e Bruck, 1993) e facilitando quindi la discussione e le spiegazioni da parte di quei bambini che trovano difficoltà ad esprimersi. L'unica funzione non controversa di tali bambole è quella di utilizzarle come strumento per verificare la conoscenza del corpo umano in qualunque sua parte, delle relative funzioni e dei rispettivi nomi.

Possono essere identificate, dunque, sette funzioni<sup>31</sup> relativamente diverse delle bambole anatomiche nella valutazione dell'abuso sessuale:

1. *elemento di conforto*: le bambole possono aiutare a creare un'atmosfera più rilassata;
2. *rompighiaccio*: come punto di partenza della conversazione sull'argomento della sessualità, nel senso che le bambole possono aiutare il bambino a focalizzare l'attenzione su tale argomento;
3. *modello anatomico*: uno degli usi più comuni delle bambole è quello di modello anatomico per valutare i nomi che il bambino assegna alle varie parti del corpo;
4. *aiuto dimostrativo*: questa funzione è quella più largamente accettata e consiste nell'aiutare il minore a "mostrare" piuttosto che a "dire" ciò che è accaduto;
5. *stimolo per la memoria/schermo diagnostico*: la prima funzione indica che l'esposizione alle bambole può essere utile nel provocare nel bambino il richiamo di specifici eventi di natura sessuale, determinando in particolare rilevazioni spontanee. A questo proposito è emersa la critica secondo la quale l'esposizione ai genitali delle bambole potrebbe indurre il minore a fantasticare e quindi a modificare la realtà. La funzione di schermo diagnostico, invece, si basa sulla premessa che l'esposizione alle bambole, come supporto, possa fornire al bambino l'opportunità di rivelare spontaneamente la sua conoscenza o il suo interesse sessuale;

---

<sup>30</sup> E. Rotriquenz, "I casi di abuso sessuale su minore: aspetti giuridici", in G. Mazzoni, "La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione", Giuffrè, Milano, 2000, pag. 36.

<sup>31</sup> E. Rotriquenz, "I casi di abuso sessuale su minore: aspetti giuridici", in G. Mazzoni, "La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione", Giuffrè, Milano, 2000, pag. 37-38.

6. *test diagnostico*: l'uso delle bambole anatomiche come un test diagnostico si basa sull'ipotesi che i bambini sessualmente abusati interagiscono e giocano con le bambole in maniera significativamente diversa dai bambini non abusati.

Tra i vari problemi derivanti dall'utilizzo di tali bambole, i più gravi sono la mancanza di procedure d'intervista determinate e accolte dagli operatori per guidare l'interrogatorio del minore nel caso di utilizzo di tali strumenti (non essendo, infatti, state previste linee guida da seguire), e la mancanza, nella letteratura di psicologia, di un confronto tra risposte date da quei bambini vittime di un sospetto abuso sessuale con quelle di quei bambini per i quali tale sospetto non c'è stato. Senza tale confronto di dati è difficile poter interpretare con certezza le risposte dei minori testimoni di abusi sessuali.

Inoltre è sorto un ampio dibattito: molti sostengono che esse possono risultare altamente suggestive per i bambini, i quali sarebbero indotti ad attuare comportamenti sessualizzati (Yates, 1988; Underwage e Wakefield, 1990).

Ciò su cui la maggior parte degli autori è d'accordo è la necessità di non sollecitare il bambino a mettere in atto quello che gli è accaduto con la bambola, se prima non lo ha raccontato verbalmente.

## **6.2 Le tecniche di validazione**

Di fronte alla testimonianza del minore vittima di abuso sessuale possono essere fatte due diverse valutazioni. Per differenziare l'analisi del contenuto della deposizione del testimone dal giudizio completo sulla credibilità di essa, sono stati introdotti i termini *Criteria-Based Content Analysis* (CBCA, cioè l'analisi del contenuto basata su determinati criteri) e *Statement Validity Assessment* (SVA, cioè l'esame della validità della deposizione). Il CBCA si riferisce all'analisi della deposizione del minore e utilizza una serie di criteri predefiniti. Il SVA si riferisce alla completa procedura diagnostica, che include anche i risultati del CBCA.

### **6.2.1 STATEMENT VALIDITY ANALYSIS**

La SVA è uno sviluppo della Statement Reality Analysis, tecnica ideata negli anni '50 in Germania per rispondere alla necessità di un metodo di valutazione che permettesse di giudicare la validità delle accuse di abuso sessuale rilasciate da minori. Tale tecnica, così come quelle che ne sono

derivate, si basa sull'ipotesi di Undeutsch<sup>32</sup> secondo la quale è ragionevole aspettarsi che i resoconti di eventi realmente esperiti si differenzino per alcune caratteristiche sia quantitative che qualitative dai resoconti parzialmente o totalmente inventati. Lo scopo del colloquio è quello di raccogliere il maggior numero di informazioni dettagliate e circostanziate. La raccolta può portare a dati più attendibili se prima del colloquio il conduttore acquisisce tutti i dati relativi al caso (risposi medici, relazioni di altri professionisti, valutazioni inerenti lo sviluppo cognitivo e sociale del bambino e la sua storia familiare). Da tutta questa serie di elementi il conduttore deve poter sviluppare una serie di ipotesi alternative che saranno convalidate o disattese durante i colloqui.

La "Statement Validity Analysis" (Yuille et al., 1993) prevede di base una esposizione libera dei fatti inerenti sia circostanze neutre che il fatto oggetto di indagine in modo da valutare le capacità comunicative e linguistiche del bambino e favorire un clima disteso e di fiducia. La rievocazione libera offre dati più corretti ma meno precisi e numerosi di quelli che si raccolgono con le domande dirette. Tali domande possono essere utilizzate in una seconda fase se il materiale precedentemente raccolto richiede chiarimenti o specificazioni. Tali domande non devono comunque toccare argomenti che non siano già stati trattati dal bambino nel suo racconto (ad esempio non far riferimento alla presenza di persone che il bambino non ha mai nominato e di cui il conduttore ha avuto notizia da altre fonti).

Nella fase conclusiva si riassumono al bambino i punti salienti del suo racconto per dargli la possibilità di correggere eventuali errori e lo si rassicura sull'importanza e utilità del suo racconto.

La SVA si propone di operare una valutazione della deposizione del testimone e non della generica credibilità attribuita allo stesso ed è pertanto costituita da tre componenti:

**a) intervista strutturata:** una serie di linee guida da seguire per massimizzare le informazioni e ridurre l'angoscia del minore durante l'intervista.

**b) analisi del contenuto basata sui criteri (*Criteria-based Content Analysis*, *CBCA*):** è un'attenta analisi del contenuto della deposizione del testimone, applicata alla sua fedele trascrizione, volta a valutare la qualità di essa. Per effettuare la distinzione tra resoconti realmente esperiti e non, Undeutsch ha individuato dei "criteri di realtà" che riguardano la storia, lo sviluppo delle dichiarazioni, il modo di raccontare il contenuto della dichiarazione e la coerenza dei fatti riportati.

Il lavoro di Undeutsch è stato poi organizzato e sistemato da Steller e Koehnken (per definire così il compito che in Germania deve adempiere l'esperto in testimonianza) in modo da ottenere 19 criteri

---

<sup>32</sup> M. Steller, *Un commento sulla tecnica di analisi del contenuto e sulla frequenza di denunce di abuso sessuale in Germania*, in G. Mazzoni, *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 170.

specifici, chiamati "criteri di contenuto" (raggruppati in 5 categorie), usati per valutare il contenuto della deposizione (tabella). La presenza dei criteri indica la possibilità che l'evento riportato possa essere realmente accaduto; la loro assenza, invece, non indica necessariamente che la dichiarazione sia falsa. Non esiste un numero minimo di presenza dei criteri per poter valutare la validità della testimonianza: più sono i criteri soddisfatti (sia quantitativamente che qualitativamente), più aumenta la possibilità che l'evento riportato sia vero. Deve essere dunque compiuta una valutazione generale della testimonianza alla luce dei criteri soddisfatti.

### **Categoria 1: “Caratteristiche generali”**

1. **Struttura logica.** La deposizione è coerente? Il contenuto è logico? I diversi segmenti si integrano in un tutto dotato di senso? (nota: dettagli particolari o complicazioni inaspettate non diminuiscono la struttura logica).
2. **Produzione non strutturata.** La deposizione in qualche modo è organizzata? Sono presenti digressioni o spontanei spostamenti di attenzione? Sono presenti elementi che compaiono lungo tutta la testimonianza, in assenza di un ordine di presentazione rigido? (nota: il criterio richiede che il racconto abbia consistenza logica).
3. **Quantità di dettagli.** Sono presenti elementi descrittivi relativi a tempi e luoghi? Persone, oggetti ed episodi sono descritti accuratamente?

### **Categoria 2: “Contenuti specifici”**

4. **Inserimento in un contesto.** Gli eventi sono inseriti in un contesto spazio-temporale? L'evento è connesso ad altre situazioni della routine quotidiana?
5. **Descrizione di interazioni.** Sono riportate azioni o reazioni o conversazioni composte da un minimo di tre elementi che coinvolgono l'accusato e il testimone?
6. **Riproduzione di conversazioni.** La conversazione è riportata nella sua forma originale? (nota: termini non familiari al linguaggio infantile e citazioni sono in particolare forti indicatori, anche quando attribuiti ad uno solo dei partecipanti).
7. **Complicazioni inaspettate durante l'incidente probatorio.** Viene riportata una difficoltà o una interruzione inaspettata che ha interferito con l'evento?

### **Categoria 3 “Particolarità di contenuto”**

8. **Dettagli insoliti.** Sono presenti dettagli insoliti relativi a cose, persone o agli eventi significativi nel contesto della deposizione? (nota: i dettagli devono essere realistici)

9. **Dettagli superflui.** Sono riportati dettagli periferici relativi alla situazione, ma non all'evento centrale. (nota: se il passaggio soddisfa uno dei criteri specifici 4-18 probabilmente non è superfluo).
10. **Dettagli fraintesi ma riportati correttamente.** Il bambino descrive oggetti o eventi in modo corretto, alternandone il senso in modo coerente con il suo sviluppo cognitivo?
11. **Associazioni esterne collegate.** È presente il racconto di eventi o conversazioni di natura sessuale, legati all'abuso, ma verificatisi in una circostanza diversa?
12. **Esperienza soggettiva.** Il bambino descrive sentimenti, pensieri, emozioni esperiti durante l'evento? (nota: il criterio non è soddisfatto quando il testimone risponde ad una domanda diretta, a meno che la risposta non vada oltre quanto è stato chiesto).
13. **Attribuzione di uno stato mentale dell'accusato.** Sono riportati sentimenti e pensieri esperiti dall'accusato durante l'evento? (nota: non devono essere considerate descrizioni di comportamenti manifesti).

#### **Categoria 4: “Contenuti relativi alla motivazione”**

14. **Correzioni o aggiunte spontanee.** Sono fatte correzioni o aggiunte informazioni alle descrizioni precedentemente raccontate? (nota: non devono essere considerate risposte date a domande dirette).
15. **Ammissioni di mancanza di memoria o conoscenza.** Il bambino ammette di non ricordare o di non conoscere alcuni aspetti dell'evento? (nota: la risposta a domanda diretta deve andare oltre a "non so" o "non ricordo").
16. **Sollevare dubbi sulla propria testimonianza.** Il bambino esprime la preoccupazione che la disposizione possa sembrare incredibile o irreali? (nota: affermazioni quali "sto dicendo la verità" non devono essere considerate).
17. **Autodeprecazione.** Il bambino descrive qualche aspetto del proprio comportamento durante l'evento come inadeguato o inappropriato?
18. **Perdonare l'accusato.** Il bambino tende a scusare l'imputato, a spiegarne o giustificarne il comportamento ad esempio minimizzando la gravità delle azioni?

#### **Categoria 5: “Elementi specifici dell'offesa”**

**Dettagli caratteristici dell'offesa.** Esiste una descrizione specifica dell'atto criminale?

Solitamente la valutazione si compie su una scala a 3 punti assegnando il punteggio di 0 se il criterio è assente, 1 se è presente, 2 se è fortemente presente. Nonostante la semplicità di tale metodo di valutazione, la decisione sulla validità del contenuto della testimonianza è piuttosto complessa, poiché devono essere considerati sia elementi quantitativi che qualitativi: ci si deve domandare, infatti, quanto spesso e con quanta forza un certo tipo di contenuto appare in una deposizione. Attualmente non esistono regole formalizzate per combinare i diversi criteri e determinare i punteggi critici in grado di differenziare le dichiarazioni vere da quelle false. Non risulta, cioè, possibile dedurre la credibilità di una dichiarazione semplicemente sulla base del numero dei criteri soddisfatti, in quanto sembra evidente che i diversi criteri sono caratterizzati dalla medesima rilevanza.

La valutazione di ogni dichiarazione deve tener conto delle qualità cognitive e verbali del soggetto e della complessità dei fatti descritti. La qualità dei risultati dipende anche dalla qualità dell'esame che dovrebbe supporre una previa ricerca per ottenere più informazioni possibili sul caso. Occorre evidenziare che questo modello in materia di interviste ai bambini su abusi sessuali incontra molti pareri contrari da parte della dottrina. In particolare, è evidente che, ad esempio, un evento sessuale descritto da un bambino tenderà ad esplicitarsi attraverso narrativa semplice e carente di dettagli, marcata dalle limitazioni cognitive ed espressive proprie dell'età dello stesso. Soprattutto, se rispondente al vero, sarà strutturata secondo uno schema e degli elementi tipici dell'abuso che un intervistatore può facilmente riconoscere perché impossibile a sapersi se non vissuti dal bambino. E ancora, la narrazione di un incesto sarà caratterizzata da una progressione di particolari che nella finzione non è riproducibile. Quello che viene realizzato con questo metodo è la verifica della qualità del resoconto.

Tale analisi della validità del resoconto si attua mediante tre passaggi:

- la lettura integrale;
- la valutazione globale della testimonianza: "caratteristiche generali" (criteri 1-3);
- la lettura puntuale della testimonianza: analisi "frase per frase" (criteri 4-18).

Tale analisi comprende tre momenti: il primo è l'analisi della qualità, il secondo è l'analisi delle competenze di base del bambino (cognitive e verbali, psicologiche in generale), il terzo consiste nell'essere sicuri che quello che deriva dal bambino è una sua produzione spontanea (cioè bisogna accertarsi che non sia stato spinto a parlare da un genitore o da qualche adulto, che non sia stato istruito a dire certe cose piuttosto che altre, e che non gli siano state fatte domande inducenti in tempi precedenti). Quest'ultimo aspetto consiste, dunque, nel ricostruire l'origine del racconto.

Il fatto che manchino dei criteri di contenuto nella deposizione di un minore-testimone non significa che egli stia necessariamente mentendo: ciò può essere dovuto al fatto che manca ancora di capacità espressive adeguate, che è particolarmente timido, o che si sente inibito nella situazione e quindi dà dei resoconti poveri. Questo significa che ci troviamo in presenza di uno strumento che non è infallibile. Tuttavia i risultati sono talmente incoraggianti che il suo impiego sta diventando sempre più diffuso nei tribunali.

**c) lista di controllo della validità:** integra i risultati ottenuti tramite l'analisi dei contenuti con altre informazioni derivate dall'intervista e da fonti esterne. La lista viene utilizzata per testare la plausibilità delle ipotesi generate nel corso dell'intervista e della CBCA, tramite una serie di item ai quali corrispondono delle domande: le risposte negative risultano coerenti con l'ipotesi adottata in seguito alla CBCA, al contrario quelle affermative pongono dubbi sull'ipotesi e possono far propendere per ipotesi alternative.

L'integrazione delle tre componenti nella SVA produce una completa valutazione della probabile validità delle dichiarazioni.

È necessario sottolineare che<sup>33</sup>:

- le ripetizioni di uno stesso elemento all'interno del racconto non aumentano la valutazione della presenza del criterio
- ogni frase può soddisfare più di un criterio;
- vanno analizzati solo i contenuti connessi all'evento.

### **6.2.2 La validation**

Una procedura ben consolidata e strutturata negli Stati Uniti è quella della “*validation*”, particolare forma di intervento di diagnosi psicologica, che si propone di accertare la credibilità della denuncia di abuso sessuale. Questa procedura consiste in una raccolta di informazioni relative allo sviluppo emotivo, relazionale e cognitivo per valutare se il bambino è in grado o meno di riferire fatti ed esperienze vissute; anzitutto si tratta di creare la più adeguata condizione di ascolto del bambino che ha rilevato l'abuso in termini di competenze di chi ascolta e di strumenti con cui si interagisce con il bambino; in secondo luogo, si tratta di sottoporre ad una valutazione le condizioni in cui il bambino riferisce per la prima volta l'abuso, cioè a chi, in quali condizioni, rispondendo a quali domande, con quali modalità, con quali precise parole ecc. Inoltre, forte rilevanza ha l'obiettivo di raccogliere

---

<sup>33</sup> L. Pisani, *L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni*, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002

elementi sul quadro di personalità generale della vittima e sul suo livello di sviluppo cognitivo, per verificare la presenza di eventuali problematiche psicologiche e intellettive tali da poter influenzare la qualità realistica dei resoconti dei fatti e delle esperienze vissute.

La *validation* consente di individuare, con gli strumenti tipici dello psicologo ( colloquio clinico, somministrazione di test proiettivi ecc...) una serie di indicatori di abuso che permettono di formulare giudizi di compatibilità rispetto al racconto del minore e agli altri dati acquisiti sul piano storico e non di rispondere in merito a quesiti di ordine fattuale<sup>34</sup>.

Punto centrale di questo particolare intervento di diagnosi psicologica è riesaminare e valutare, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, le caratteristiche specifiche della denuncia, come la capacità linguistica, il livello di spontaneità, la completezza rispetto al racconto e l'eventuale presenza di dettagli elaborati, incongruenti e incompatibili con le conoscenze sessuali pertinenti all'età. Vengono, infine, vagliate accuratamente anche le eventuali motivazioni a mentire o le difficoltà ad indicare l'abusante, come pure le possibili influenze suggestive del sistema relazionale del minore stesso. L'insieme dei fatti denunciati viene, poi, secondo questa prassi, comparato con gli elementi di cui si è già a conoscenza in generale sull'abuso, per rilevare il livello di coerenza nel racconto del bambino. Inoltre attraverso un approfondito esame della personalità, con una particolare attenzione al quadro evolutivo, viene anche rilevata e inquadrata la presenza di particolari tipi di comportamenti sintomatici, di stati emozionali, di sentimenti tali che, nel loro insieme, possano suggerire ed orientare fortemente verso l'effettiva esistenza di un'esperienza sessuale traumatica.

In realtà l'obiettivo di questa procedura non riguarda solo l'accertamento della veridicità delle rivelazioni del minore, ma anche la sua presa di contatto con la realtà dell'abuso. Questa tecnica può avere un effetto terapeutico per il minore, fornendo un contesto per l'elaborazione precoce dell'esperienza traumatica con effetti utili dal punto di vista psicologico.

Il minore viene subito messo al corrente riguardo al motivo della consultazione e supportato nell'espressione della sofferenza conseguente all'abuso. Viene così offerta al bambino una prima occasione di vero ascolto, premessa che potrebbe risultare indispensabile alla richiesta di riferire in un secondo momento l'evento che gli ha causato tanta sofferenza. Al graduale riaffiorare dei vissuti connessi al trauma, fa seguito la manifestazione da parte del minore di un aumento del livello di ansia, accompagnato dall'attivazione di meccanismi di difesa sproporzionati alla situazione

---

<sup>34</sup> “ La cosiddetta “ validation ” è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rilevare le vicende più riservate. Esso però non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall'altro, non assume rilievo in casi in cui sussistano motivi di sospetto”. Cass. Pen. Sez. III 6 dicembre 1995. Questo strumento, dunque, non accerta la credibilità del minore, si limita solo ad investigare alcuni parametri da cui, al massimo, si può ipotizzare che il minore viva una situazione generica di malessere le cui cause sono tutte da accertare. Come sottolinea la letteratura specializzata, l'unico dato certo è che non esiste nessuno strumento specifico per verificare l'abuso sessuale. Si ritiene che i criteri più attendibili rimangano comunque quelli dell'esperienza clinica e della competenza nel raccogliere la testimonianza del minore. “ Validation: quanto vale e in cosa consiste”, Editoriale di L. de Cataldo Neuburger.

d'esame, come il negare o il controllare i fatti. Questi movimenti difensivi sono collegati, oltre che alla naturale resistenza ad entrare in contatto con la propria sofferenza, alla delusione subita per la mancata protezione degli adulti. L'esperienza di sentire accolto e compreso il proprio disagio emotivo, facilita la presa di coscienza del bambino del suo attuale rapporto disfunzionale con l'abusante. Nella prassi della *validation* è proprio la combinazione dell'aumentato livello d'ansia nel minore, unita alla nascente consapevolezza della propria sofferenza, a costituire un primo indice di credibilità della denuncia di abuso.

Il progressivo accesso del minore al vissuto traumatico dell'abuso è reso possibile dall'incontro con un adulto esperto di queste problematiche. In questa delicata fase del processo di elaborazione psicologica, il minore percepisce tutta la propria impotenza ed è massimo il suo bisogno di protezione e comprensione. Sono proprio queste esigenze della vittima a rappresentare la migliore garanzia della veridicità delle sue rivelazioni, ma anche dell'attivazione del processo elaborativo dell'esperienza dell'abuso. Infine il tecnico può già a questo punto iniziare a saggiare le potenziali risorse del nucleo familiare, che potrebbero permettere, in seguito, di costruire un nuovo assetto familiare in cui siano definiti con precisione i ruoli nelle relazioni tra adulti e bambini.

Gli elementi raccolti nell'iter diagnostico e relativi al grado di compromissione psicologica del minore e alle risorse familiari offrono, dunque, delle indicazioni sui percorsi terapeutici più opportuni per l'intero nucleo. Tuttavia la "validation" indica semplicemente un tentativo di verificare impressioni ed ipotesi, non un metodo infallibile per ottenere una verifica della testimonianza del minore scientificamente attendibile. Se adoperato con prudenza questo sistema può, al pari di altre modalità di valutazione, dare all'esperto elementi utili al suo lavoro di valutazione. I sostenitori della *validation*, evidenziano che ogni intervento del genere può diventare per il soggetto un importante momento di elaborazione mentale attraverso l'esperienza di essere ascoltati e compresi.

## **CAPITOLO 7 LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DEL MINORE**

*“La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore - parte offesa - in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell'attitudine psico-fisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto, ed un esame della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l'uso dell'indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l'attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità.*

*Il primo consiste nell'accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e rielaborato la vicenda in maniera da selezionarle sincerità, travisamento dei fatti e menzogna...".<sup>35</sup>*

*"L'idoneità a rendere testimonianza è un concetto di maggior ampiezza rispetto a quello della capacità di intendere e volere, in quanto implica nono soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente ma anche la necessità di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti di cui si è a conoscenza." <sup>36</sup>*

Nel nostro paese, esistono due funzioni distinte: lo psicologo valuta l'attitudine del bambino a rendere testimonianza e la sua credibilità, mentre solo il Magistrato può pronunciarsi in merito all'attendibilità della prova. A tale proposito la Corte di Cassazione (Sez. III pen., Sent. 3 ottobre 1997) si è pronunciata chiaramente affermando che lo psicologo deve contribuire a chiarire l'attitudine psicofisica del teste ad esporre le vicende in modo utile ed esatto e la posizione psicologica dello stesso rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. E' quindi compito dello psicologo escludere la presenza sia di processi psichici che inficino la capacità del testimone a ricordare i fatti accaduti che di alterazioni dei meccanismi percettivo-mnestici preposti ai giudizi di verità-falsità della realtà.<sup>37</sup>

L'indagine psicologica concerne due aspetti fondamentali oggetto di perizia: l'**attitudine** del bambino **a testimoniare**, ovvero la sua **competenza**, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua **credibilità**.

## **7.1 La competenza**

Per *competenza* intendiamo la capacità del testimone di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. La competenza racchiude l'insieme delle capacità cognitive, sociali ed emotive

---

<sup>35</sup> Cass. Pen., Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962.

<sup>36</sup> Cass. I Sent. n.2993 del 28/3/1997

<sup>37</sup> Cfr. "Competenza e credibilità del bambino vittima di abusi sessuali." Renzo Di Cori, Ugo Sabatello, Elena Perozzi

de bambino. La valutazione della competenza richiede anche l'accertamento della capacità del minore di differenziare i suoi pensieri e sentimenti dai dati reali e di cogliere il significato della sua posizione di testimone. E' opportuno a tale scopo appurare l'influenza delle valenze affettivo-emotive sulle funzioni della memoria e sulle capacità di giudizio morale specie in relazione alle sue concezioni di verità e bugia. Secondo l'AACAP (1997) la competenza si riferisce all'abilità del teste, in questo caso del bambino, di testimoniare davanti alla corte in maniera affidabile, significativa, valida.

Nurcombe descrive la competenza come la capacità di fornire una testimonianza credibile, ovvero il grado con cui il Giudice o la giuria credono che il teste fornisca una testimonianza accurata ed onesta.

Secondo Weissman (1991) sono generalmente richieste quattro capacità per poter affermare che il bambino sia da ritenersi competente a rendere testimonianza:

1. capacità di percepire accuratamente i fatti: capacità mentale al momento del fatto di osservare e ricevere impressioni accurate dei fatti;
2. capacità di rammentare e richiamare: memoria sufficiente per ritenere un ricordo indipendente di ciò che si è osservato;
3. capacità di comprendere il giuramento: capacità di differenziare la verità dalla menzogna, di comprendere l'importanza di dire la verità e di capire le conseguenze di non soddisfare questo dovere;
4. capacità di comunicare basata su una conoscenza personale dei fatti : capacità di comunicare il ricordo e di capire domande semplici circa l'accaduto.

In USA, anche in base a quanto stabilito dalla Corte Americana (cfr. Goyette & Schuler, 1998), sembra prevalere il principio generale secondo il quale la competenza del bambino a rendere testimonianza può essere valutata attraverso quattro criteri:

1. Il bambino deve capire la differenza tra verità e fantasia e rendersi conto dell'obbligo e responsabilità di dire la verità
2. Il bambino, al momento dell'accaduto, deve disporre delle capacità mentali sufficienti necessarie alla osservazione e registrazione accurata delle impressioni dell'evento
3. Il bambino deve avere memoria sufficiente per ritenere una memoria o ricordo indipendente dell'evento
4. Il bambino deve avere la capacità di comunicare o tradurre fedelmente in parole il ricordo ed essere capace di comprendere domande semplici circa l'evento accaduto

### 7.1.1 Variabili che influiscono sulla competenza del minore

#### Età

Certamente l'età non può essere considerata una variabile discriminante rispetto all'attendibilità, ma per determinare la competenza si deve far riferimento a dei criteri evolutivi e di sviluppo non sempre facilmente definibili. Va distinta la situazione in cui si sottopone a valutazione un preadolescente o adolescente da un bambino.

ETÀ INFANTILE: Se è pur vero che un bambino in età infantile non si lascia condizionare dalla vergogna e può raccontare episodi anche scabrosi con discreta disinvoltura, d'altro canto è importante ricordare che in età prescolare l'organizzazione egocentrica delle strutture cognitive rende il bambino incapace di distinguere tra reale e immaginario, tra mondo interno ed esterno. A tal proposito è interessante riflettere su come la corte di Cassazione<sup>38</sup> si esprime in merito all'attendibilità della testimonianza di una minore di soli 2 anni e mezzo: *“è fisiologico in tenera età il ricorso a bugie ed a narrazioni fantasiose miste a verità ma ciò non toglie credibilità all'asserto purché le rielaborazioni fantasiose si verifichino non all'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria ma in un momento successivo, infatti più ci si allontana temporalmente dal momento dei fatti, più la narrazione degli stessi può essere sfocata e influenzata da eventi successivi. Inoltre per un bambino in tenerissima età è impossibile mentire in ordine ad episodi sessuali poiché di tale materia egli non ha alcuna conoscenza; è tuttavia opportuno escludere attraverso altre acquisizioni probatorie la presenza di condizionamenti familiari”*. Inoltre i bambini, a questa età, presenta grandi difficoltà a parlare di eventi passati e futuri e, nonostante sia in grado di effettuare una narrazione, non riesce a strutturarla in maniera adeguata perché non possiede ancora la capacità di interiorizzare lo schema dell'evento.

Possiamo dire che tra i due ed i sei anni, il bambino si trova nello stadio di sviluppo definito da Piaget “stadio pre-operatorio”, durante il quale il bambino assume un punto di vista egocentrico e si esprime come se l'interlocutore conoscesse già quello che sta dicendo ed omette importanti parti del discorso.

ETÀ SCOLARE: Dall'inizio dell'età scolare fino alla preadolescenza sviluppa il pensiero operatorio

piagetiano caratterizzato dalla capacità di agire attivamente sui processi mentali finalizzandoli a scopi precisi. Il pericolo di distorsione dei messaggi, di costruzione di una menzogna consapevole è alto, perché, se pur terminata la confabulazione i processi astrattivi per l'interpretazione della realtà, i processi mentali sono caratterizzati ancora da arbitrarietà e da un uso strumentale ed egoistico

---

<sup>38</sup> Sez. III penale, Sentenza 20 aprile-25 maggio 2001

delle accresciute capacità mentali. Inoltre va tenuto presente che lo sviluppo morale si realizza molto più lentamente. Tra i 6 e gli 8 anni il bambino è più attento al suo modo di comunicare, ma manca comunque la capacità di concentrarsi su operazioni astratte ed ipotetiche. Tra gli 11 ed i 12 anni il bambino raggiunge la fase delle operazioni formali; inizia ad utilizzare processi di ragionamento appartenenti alla logica formale ed è capace di manipolare idee relative a situazioni ipotetiche.

**ADOLESCENZA:** si considera che l'acquisizione del discernimento, cioè della capacità di capire ciò che è utile per il soggetto e di decidere autonomamente senza essere influenzato dalla volontà d'altri, avvenga intorno ai 14 anni età. In questa fase evolutiva, tuttavia la testimonianza va valutata tenendo conto della presenza delle pulsioni sessuali, di possibili atteggiamenti di tipo proiettivo o di difese estreme in senso regressivo fantastico, oltre che dello specifico stato di sviluppo psicoaffettivo del soggetto, pertanto è opportuno riflettere su quale potrebbe essere la funzione della rivelazione dell'abuso nel contesto familiare in cui l'adolescente vive.

### **Memoria e sviluppo cognitivo**

La capacità di ricordare un evento e verbalizzarlo dipende dal grado di competenza linguistica acquisita al momento dell'accaduto. La fascia di età tra i 20 e 24 mesi sembra essere l'età media in cui si acquisisce la capacità di descrivere gli eventi presenti o accaduti di recente. Attraverso il linguaggio, dall'età di 3 anni i bambini sono in grado di comunicare sia esperienze ascoltate che sperimentate (Spada, 2001). La codifica, immagazzinamento e recupero, fasi del processo di memorizzazione, sono influenzate da inferenze, congetture, distorsioni percettive, coinvolgimento emotivo e conoscenze pregresse. L'induzione allo stravolgimento del ricordo può provenire dall'esterno (suggerimento implicito da parte di altri, eventi concomitanti che suggeriscono erronee conclusioni di causa ed effetto) o dall'interno (soggetti suggestionabili possono fare propri racconti di altri). Un'altra distorsione mnestica si può realizzare a livello temporale: in condizioni di tensione e di forte coinvolgimento emotivo, passato presente e futuro si confondono proprio perché la corretta percezione temporale passa in secondo piano rispetto agli aspetti spaziali, ovvero verso gli elementi che sono più utili per la difesa e la fuga.

Chi conduce l'esame deve poter sapere, in partenza, quante e quali informazioni ci si può aspettare da un dato bambino. Per arrivare a questo risultato, prima di procedere all'esame vero e proprio, si chiede al bambino di descrivere eventi del passato (ad es. una gita, un compleanno ecc.). Il ricordo che il bambino avrà degli eventi sarà utile all'esperto per farsi un'idea della qualità e quantità di capacità mnestica e rievocativa generale del bambino ed è su questo che "misurerà" i dati che otterrà on l'esame vero e proprio.

## Linguaggio

Il linguaggio è uno dei fattori in grado di influenzare la percezione della realtà, la memorizzazione ed il ricordo; il racconto del bambino, se ripetuto numerose volte, si arricchisce di informazioni e suggestioni. A 3 anni il bambino presenta, come già detto, difficoltà a parlare di eventi passati o futuri., e non è in grado di effettuare una narrazione coerente poiché non possiede la capacità di interiorizzare lo schema dell'evento. Inoltre, solo a partire dagli otto anni, i bambini sono in grado di dar voce a sentimenti ed emozioni come paura, angoscia o ansia. Altra difficoltà è rappresentata dal fatto che spesso i bambini attribuiscono alle parole dei significati non convenzionali.

### 7.2 La credibilità

Con il termine *credibilità* ci si riferisce al peso complessivo che viene attribuito alla testimonianza sulla base della veridicità o sincerità (rapporto tra ciò che il testimone ricorda e ciò che dichiara di ricordare) e fedeltà o accuratezza (*truthfulness and accuracy*) del racconto reso.

Secondo Fornari (1997) l'attendibilità: "significa che il soggetto (...) può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica, al punto tale che il magistrato può tenere conto anche di questa per accertare o escludere determinate responsabilità o per ricostruire l'esatto svolgimento dei fatti". Ciò nonostante: "(...) anche una persona attendibile può dichiarare il falso" (Fornari 1997).

Nella valutazione dell'attendibilità e dell'idoneità a rendere testimonianza, un ruolo primario spetta alla valutazione dell' "esame di realtà", cioè l'attendibilità del minore, che nasce dalla considerazione della " ... presenza nel bambino e nell'adolescente di elementi di tipo immaturativo, ideazione magica, facile suggestionabilità, incapacità o difficoltà nel separare l'Io dal non Io, il soggettivo dall'obiettivo, l'accaduto dall'immaginario".<sup>39</sup> E' importante verificare in quale stadio evolutivo si trovi il bambino, per stabilire le sue capacità di distinguere il vero dal falso: secondo Perry (1995, cit. in Caffo, Camerini, Florit, 2004) il bambino di quattro/cinque anni è in grado di distinguere la bugia ingannevole da quella innocente. E' importante ai fini di una valida testimonianza anche la capacità di distinguere la realtà dall'immaginazione: tale capacità prende il nome di *reality monitoring*. E' definita *source monitoring* la capacità di riconoscere l'origine degli eventi e dunque riconoscere da quale fonte provenga un ricordo. La confusione circa la fonte dell'informazione è una delle cause dell'emergere di falsi ricordi e della suggestione: infatti, se non viene ricordato che lo sperimentatore ha fornito un'informazione errata, essa può essere scambiata

---

<sup>39</sup> U. Fornari, "Psicopatologia e psichiatria forense", Utet, Torino, p. 200.

per un fatto reale, Lo studio di Ceci et al.<sup>40</sup>, ha dimostrato che la quasi totalità dei bambini commette errori di attribuzione della fonte.

Va precisato che i tipici requisiti dell'attendibilità di un teste rappresentati dalla chiarezza, celerità, sicurezza e coerenza del resoconto fornito<sup>41</sup> che si rilevano assai di rado nel caso delle deposizioni rilasciate dai bambini. L'orientamento attuale è quello di considerare credibile il racconto di un minore caratterizzato da una modalità di esposizione spontanea e coerente dei fatti, intendendo quest'ultima qualità come corrispondenza tra dichiarazioni rese in tempi diversi. Inoltre va rilevato il tipo di elaborazione personale dell'accaduto che il soggetto è andato maturando, in modo tale da porsi nella giusta maniera durante la raccolta della sua deposizione.

In generale, secondo Valvo, la valutazione della credibilità deve prendere in esame:

- la modalità di esposizione dei fatti
- l'elaborazione personale dell'accaduto
- la qualità delle relazioni nel nucleo familiare
- il valore attribuito da tutti i componenti della famiglia alla testimonianza resa dal minore
- la presenza dei familiari nel corso dell'audizione

Benedek & Schetky (1987) sostengono che i fattori che aumentano la credibilità del bambino sono:

- il bambino usa il suo vocabolario piuttosto che termini adulti e riferisce la storia dal suo punto di vista
- il bambino rimette in scena, agisce (re-enact), il trauma nel gioco spontaneo
- temi sessuali sono presenti nel gioco e nei disegno
- candid style: correzioni spontanee ad ammissione di non ricordare alcuni eventi o particolari
- l'affetto è congruente con l'accusa
- il comportamento del bambino è seduttivo, precoce o regressivo
- c'è un buon richiamo dei dettagli, compresi dettagli senso-motori e idiosincratici
- il bambino comprende l'importanza di dire la verità
- affettività appropriata e congrua ai contenuti espressi

Nelle linee guida dell'AACAP (1997) i fattori che aumentano la credibilità del bambino sono:

- descrizioni dettagliate nella lingua e dal punto di vista del bambino
- spontaneità

---

<sup>40</sup> Ceci, Loftus, Leichtman, Bruck 1994, cit. In Casciano, Mazzoni, "Sviluppo di Falsi ricordi in bambini testimoni". rivista interdisciplinare di maltrattamento e abuso all'infanzia, 3 (2004), 59-78

<sup>41</sup> De Young M., "A conceptual model for judging the truthfulness of a young child's allegation of sexual abuse", in American Journal of Orthopsychiatry, n.56.

- grado appropriato di ansia
- inclusione di dettagli idiosincratici
- permanenza delle asserzioni nel tempo (i dettagli minori e i termini descrittivi possono cambiare ma il resoconto del bambino degli eventi deve rimanere di base il medesimo)
- evidenti cambiamenti di comportamento con l'abuso e presenza di sintomi di PTSD
- assenza di motivazione e di influenze per fabbricare o sostenere le prove

Bernet (1997) raccomanda che il tecnico incaricato di svolgere una valutazione peritale in casi di abuso sessuale consideri tutte le seguenti possibilità:

- che quanto denunciato sia realmente accaduto
- che vi sia stata una erronea interpretazione o suggestione da parte del genitore: è il caso ad esempio di un genitore ansioso, timoroso, con personalità istrionica. In questi casi il genitore considera un comportamento innocente o neutrale in maniera negativa inducendo il bambino a confermare la sua interpretazione
- che vi sia una interpretazione sbagliata di una evidenza fisica
- che il genitore sia severamente disturbato, che abbia una personalità paranoide: in simili casi si verifica una folie à deux;
- che vi sia stato un indottrinamento da parte del genitore: questi può inventare interamente la storia; in questi casi il genitore insegna a memoria la dichiarazione da rendere all'autorità;
- che vi sia una suggestione da parte dell'intervistatore: vi sono molti modi con cui un bambino può essere influenzato da persone esterne a credere o a dichiarare che è stato abusato. Vi sono ricerche, come quelle di Ceci e Bruck (1993, 1995) e di Goodman e Bottoms (1993) i cui risultati mostrano che un adulto può influenzare un bambino di tutte le età a credere in cose che non sono mai accadute;
- che il bambino abbia confuso la realtà con la fantasia: questo può accadere più facilmente con bambini più piccoli e con bambini con specifici disturbi mentali. E' possibile che un bambino piccolo ascolti le dichiarazioni di un altro bambino e ne parli come se quell'evento fosse accaduto a lui stesso. Talora alcuni bambini possono riferire degli episodi di abuso introducendo nel racconto elementi bizzarri, improbabili, fantastici.
- che il minore, normalmente più grande di età (un adolescente), provi delusione per la sua attività sessuale in un contesto di disturbo psicotico;
- che si sia verificata una erronea interpretazione da parte del bambino;

- che vi sia stato un'incomprensione verbale ovvero che il bambino possa aver compreso male la domanda dell'adulto o che quest'ultimo possa aver interpretato fuori contesto le dichiarazioni del bambino;
- che il bambino possa presentare delle confabulazioni: se vi sono delle lacune nella memoria, può riempirle con qualunque cosa gli sembri dare senso. Le dichiarazioni confabulate usualmente sono brevi, risposte poco curate;
- che il minore non presenti una "pseudologia fantastica" (cfr. Anna Freud, 1965): un bambino normale che è in grado di capire il significato del mentire regredisce a forme infantili di "wishful thinking" in seguito a frustrazione o a delusione;
- che non vi siano "menzogne innocenti" : in particolare quando il bambino non supera i 4-5 anni di età frequentemente costruisce false dichiarazioni
- che il minore, normalmente più grande di età, possa mentire deliberatamente per qualche particolare vantaggio personale;
- che possa esservi una sovrastimolazione: in alcuni casi ad esempio la manipolazione dei genitali nelle operazioni di pulizia del corpo o la sollecitazione dovuta alla nudità può portare ad una eccessiva stimolazione. I comportamenti sedutivi del genitore, anche se non necessariamente abusanti, possono diventare problematici, specie in un contesto di separazione o divorzio;
- che non vi sia stato un contagio di gruppo in una sorta di epidemia isterica tra adulti e bambini;
- che non vi sia stata una sostituzione nella identificazione del perpetratore dell'abuso.

Di Cori e Sabatello (2000) forniscono dei criteri aggiuntivi per la corretta valutazione del testimone, che tengono conto anche dell'ambiente familiare in cui si sviluppa la denuncia:

- capacità del bambino di testare la realtà, anche se spaventato. Il minore indottrinato, di solito, presenta un racconto confuso con marcata tendenza alla confabulazione
- il bambino non esegue la denuncia di fronte ai genitori
- presenza di sintomi del PTSD, di timori verso particolari persone, di cambiamenti improvvisi dell'umore sono elementi a favore di un'accusa reale.
- Contenuti sessuali nei giochi e nei disegni anche nel caso di un solo episodio di abuso

Solo adottando una tecnica che esplori tutte le ipotesi alternative possibili, sottoponendole ad una rigorosa prova di coerenza e credibilità (cfr. Gulotta et al. 1996; de Cataldo, 1999) possiamo vincere l'equivocità delle situazioni di abuso.

Come riferiscono Di Blasio e Camisasca (1993, cit. in Di Cori, Sabatello, 2000) la relazione tra competenza e credibilità è di tipo logico e temporale, in quanto un testimone può essere competente e credibile, competente e non credibile, ma non può essere credibile e non competente.

### 7.3 False denunce

Il principale problema correlato alla credibilità è quello delle false denunce. Dal punto di vista statistico le ricerche non sembrano sempre concordi. Uno studio di Besharov (1985) rivela ad esempio che circa il 65% di tutti i reports di abuso sessuale si sono mostrati infondati o non sono stati confermati. Secondo Herbert (1987) circa il 35% delle denunce effettuate ogni anno sono infondate o incerte. In un'altra statistica di Jones e McGraw (1987), nella quale fu esaminata la deposizione di 576 casi di child sexual abuse a Denver, il 53% delle denunce vennero riconosciute come fondate, il 23% come infondate e il 24% come contenenti insufficienti informazioni per fornire un chiaro giudizio. Più recentemente William Bernet (1998) riferisce una stima pari al 5-10% di false denunce sul totale dei casi di child sexual abuse<sup>42</sup>.

Linee guida espresse dall'AACAP prevedono la suddivisione delle denunce in quattro tipologie:

- Falsa rivelazione ideata da un adulto e imposta al bambino (equivoci da parte dei genitori, Folie à deux, interviste suggestive)
- Falsa rivelazione dovuta a meccanismi inconsci o non intenzionali (confusione tra realtà e fantasia, tabulazione, deliri, fantasie)
- Falsa rivelazione intenzionale prodotta da meccanismi mentali consci
- Sostituzione del perpetratore.

I fattori che possono portare ad una falsa dichiarazione sono divisibili in *interni* o *esterni* al bambino. Tra i motivi interni si trovano sia i fattori cognitivi come memoria e linguaggio, sia le fantasie d'abuso dovute a fraintendimenti o esagerazione, sia disturbi sugli Assi I, II, III, IV del DSM-IV, fino alle vere e proprie menzogne intenzionali.

Le cause esterne al bambino comprendono i fraintendimenti da parte dell'adulto, la persuasione, le proiezioni, le interviste o le terapie suggestive.

De Leo e Petruccelli (1999)<sup>43</sup> sottolineano che i casi in cui si riscontra la maggior parte delle false denunce sono:

- separazioni conflittuali, nelle quali il minore è spesso indotto, suo malgrado, ad allearsi con un genitore per accusare l'altro

---

<sup>42</sup> Da "Vere e false denunce di abuso sessuale", Di Cori, Sabatello 2000

<sup>43</sup> "L'abuso sessuale infantile. L'intervento sulla vittima", De Leo, Petruccelli, Franco Angeli, 1999

- durante l'adolescenza in cui l'adulto viene accusato per rivalsa o torto subito
- quando l'adulto denunciato non è colui che ha commesso effettivamente l'abuso.

#### **7.4 PAS (Parental Alienation Syndrome)**

Una riflessione a parte merita quella che nel 1992 Gardner ha individuato e descritto come la "sindrome da alienazione genitoriale" (PAS, *Parental Alienation Syndrome*), un disturbo riscontrabile nei casi di conflittualità genitoriale. Esso è caratterizzato dalla tendenza del bambino a criticare aspramente e denigrare un genitore in modo ingiustificato, condotta questa indotta dalle manipolazioni dell'altro genitore per vendetta contro il partner e per ottenere l'affidamento del figlio e vantaggi economici.

Per valutare la presenza di PAS è necessario verificare i seguenti criteri:

- il bambino riferisce l'abuso solo se spronato dal genitore che sostiene la denuncia
- esiste una contraddizione tra accusa del minore e presenza confortevole del genitore accusato
- c'è una partecipazione vivace e litigiosa del genitore che sostiene la denuncia
- nel minore è presente la tendenza a manipolare oppure presenta un evidente bisogno di compiacere.

#### **7.5 La suggestionabilità**

Quando ai bambini viene presentata ripetutamente una stessa domanda, essi possono arrivare a credere che le loro iniziali risposte non siano state corrette; per cui, di fronte all'autorità che attribuiscono agli adulti, possono anche cambiare del tutto le loro risposte per adeguarsi a quelle informazioni che hanno ricevuto dall'adulto stesso durante l'intervista. Questo testimonia come a volte l'accondiscendenza dei bambini piccoli alla suggestione, non indica necessariamente un cambiamento del loro ricordo, ma una tendenza a riflettere determinate richieste sociali che si manifestano attraverso le dinamiche dell'intervista: i bambini piccoli vedono gli adulti come onnipotenti, autoritari, e quindi mostrano accordo con le informazioni che credono che gli adulti vogliono sentirsi dire durante l'intervista (Cassel, 1996). Tale fenomeno è stato definito *referent power*: un meccanismo che può indurre i testimoni di un crimine ad adeguare la loro rievocazione a quella fatta da altri, o perché rappresentano la maggioranza, o perché dotati di un particolare carisma personale.

Nel valutare le dichiarazioni dei minori il controllo del giudice deve essere diretto ad escludere che l'accusa possa essere in concreto il frutto di un processo di auto o di etero suggestione del soggetto, ovvero il frutto della sua esaltazione e fantasia ovvero della sua immaturità psichica, e tale controllo va effettuato attraverso un esame dell'origine, delle modalità e del contenuto della dichiarazione del

minore, nonché della sua organicità, uniformità e costanza, almeno nelle parti essenziali. La suggestionabilità non si limita all'aggiunta o alla modifica di uno o più elementi di una scena. Ci sono risultati che sono stati confermati più volte e che mostrano come sia addirittura possibile indurre i bambini a ricordare eventi che non sono mai accaduti.<sup>44</sup> Dunque il fattore "suggestione" figura al primo posto tra gli elementi che possono inquinare il risultato di un'intervista e, se colui che pone le domande al minore non è preparato a porle in modo corretto e non inducente, può suggerire, talvolta in modo insistente anche se involontario, informazioni che non sono vere, ma che rischiano di diventare tali col tempo nella memoria del bambino<sup>45</sup>.

Un altro problema rilevante nella valutazione della testimonianza del minore, fa riferimento al lasso di tempo che intercorre tra l'evento oggetto di giudizio ed il momento in cui il minore è chiamato a rendere testimonianza. In casi del genere, infatti, non è affatto rara l'ipotesi in cui i presunti abusi siano denunciati anche con un certo ritardo rispetto al presunto verificarsi dell'evento. Infatti, il materiale memorizzato potrebbe essere oggetto di modificazioni anche sostanziali. In questo contesto un elemento di rilievo è rappresentato dalle possibili interferenze causate da informazioni susseguenti all'evento, che possano arricchire la memoria del minore di dati posteriori (e quindi del tutto indipendenti dall'evento) a quelli forniti dall'evento originario. Altrettanto rilevante è il fenomeno del falso ricordo che può intervenire quando il soggetto immagazzina come vero un evento che tale non è. Questa manifestazione è maggiormente probabile nel minore rispetto all'adulto, in quanto portato a confondere gli elementi percepiti con quelli immaginati, con la conseguenza che nella sua memoria il ricordo di quanto immaginato, diventa altrettanto reale di quello percepito. Ulteriore fattore che sembra avere un certo rilievo nella formazione dei ricordi infantili, è quello del contesto sociale dovuto alla influenza che possono avere figure molto vicine al bambino nel processo di rievocazione degli eventi.

Il bambino tra i 2 e i 7 anni di età è cognitivamente nello stadio preoperatorio ed è maggiormente suscettibile alle suggestioni e possiede delle funzioni mnestiche ancora inefficienti (cfr. Gallo, 1996; Weissman, 1991). Come conseguenza il richiamo dell'episodio può essere suscettibile di distorsioni e contaminazioni fino alla incorporazione nella memoria di informazioni del postevento (cfr. Lamb, 1994). Secondo alcune ricerche citate da Gallo (1996) solo a partire da 10-11 anni la suggestionabilità verrebbe diminuita.

---

<sup>44</sup> G. Mazzoni, "La psicologia della testimonianza nei casi di presunto abuso sessuale su soggetti minori: il problema del ricordo e delle tecniche d'intervista", in G. Mazzoni, "La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori", Giuffrè, Milano, 2000, pag. 101

<sup>45</sup> A. Cavedon, *Ascolto e valutazione della testimonianza del minore*, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.

In età prescolare, a causa dell'elevata suggestionabilità e del livello delle capacità di :

- comprensione della dimensione temporale
- competenze linguistiche
- competenze logiche
- competenze mnemoniche

associate a:

- \*le minori competenze mnemoniche;
  - \*la maggiore facilità dissoluzione delle tracce del ricordo;
  - \*le minori capacità attentive;
  - \*minore comprensione e conoscenze di base,
- la quantità ed affidabilità della memoria di un evento è molto bassa.<sup>46</sup>

Atkinson distingueva diversi tipi di suggestionabilità:

- suggestione mediante impressione;
- suggestione mediante l'induzione di un'idea nella mente o attraverso insinuazioni;
- suggestione per assunzione di eventi esterni.

Le ricerche eseguite sono numerose, ma non c'è accordo nemmeno sulla definizione di suggestionabilità.

Ceci e Bruck<sup>47</sup> intendono con questo termine il grado in cui la codifica, l'immagazzinamento, il recupero e il racconto sono influenzati da un insieme di fattori interni e esterni.

Vi sono dei fattori sociali che influiscono sulla suggestionabilità: gli adulti sono considerati dai bambini superiori per competenza e sincerità, dunque vengono assecondati e compiaciuti.

Una riflessione a parte merita il problema del **senso di colpa** vissuto dal bambino abusato. Esso si manifesta nella convinzione di essere talmente immeritevole d'amore, da accettare la continuazione dell'abuso come giusta punizione.<sup>48</sup> Questo aspetto assume una particolare importanza se letto in relazione al tema delle ritrattazioni, in quanto le psicodinamiche della colpa sono alla base, appunto, di molte ritrattazioni. In casi del genere, si intuisce, oltre a tutte le problematiche legate alla veridicità delle dichiarazioni del minore - brevemente delineate in precedenza - si inserisce l'ulteriore difficoltà di discernere quali delle dichiarazioni rese fossero veritiere, in che misura e se, addirittura, ognuna di esse contenesse alcuni elementi di veridicità ed altri di fantasia o, nei casi

---

<sup>46</sup> Da "Competenza e credibilità del bambino vittima di abusi sessuali." Renzo Di Cori, Ugo Sabatello, Elena Perozzi

<sup>47</sup> Cit. in Caffo, Camerini, Florit, "Criteri di valutazione nell'abuso all'infanzia. Elementi clinici e forensi" McGraw-Hill, Milano 2004

<sup>48</sup> I. Ormanni, A. Pacciolla (a cura di), "Pedofilia", Due Sorgenti, Roma, 2000, pp. 101 e ss.

limite, tutte le dichiarazioni presentassero i crismi della fantasia<sup>49</sup>. La valutazione della ritrattazione, comunque, va svolta anche ricostruendo le circostanze in cui la prima dichiarazione (di accusa) sia stata resa. Se essa, infatti, è avvenuta senza la pressione di una minaccia per sé e per gli altri, si potrà ragionevolmente ritenere che il cambiamento di versione sia dovuto alla percezione di colpa che il minore potrebbe aver sviluppato; la vittima si attribuisce la responsabilità non solo dell'accaduto ma anche delle sue conseguenze. Questo meccanismo sarà “... *molto più forte quanto più forte è il legame relazionale con il presunto abusante...*”. In altri casi la ritrattazione del minore può essere frutto di un altro meccanismo difensivo: la rimozione. Questa evenienza si potrebbe verificare quando l'evento è percepito come traumatico. Ad esempio, il minore potrebbe percepire solo successivamente l'inadeguatezza di certi comportamenti e provare quindi sensazioni sgradevoli nei confronti dell'abusante, a seguito quindi della crescita psicologica (e anagrafica) del minore. È proprio la percezione di sgradevolezza che innesca dinamiche di allontanamento dalla coscienza e quindi la rimozione, fino a smentire ciò che prima era confermato.

## **CAPITOLO 8 LA DISCIPLINA DEGLI ATTI SESSUALI CON MINORENNI**

### **La legge n. 66 /96: "Norme contro la violenza sessuale"**

Uno dei punti cardine della riforma è stato lo spostamento di tale normativa dal capo relativo ai delitti contro la moralità pubblica e il buon costume a quello dei delitti contro la libertà personale, con ciò mettendo in evidenza come la tutela offerta da tali disposizioni è rivolta prevalentemente al diritto di autodeterminazione dell'individuo nella sfera dell'attività sessuale. È stato quindi abrogato tutto il capo I del titolo IX del libro II del codice penale, relativo ai delitti contro la libertà sessuale, nonché gli artt. 530 (corruzione di minorenni), 539 (età della persona offesa), 541 (pene accessorie agli effetti penali), 542 (querela dell'offeso), 543 (diritto di querela).

Le norme sulla violenza sessuale sono adesso inserite nella sezione II del capo III del titolo XII del c.p., che regola i delitti contro la libertà personale. Con tale nuova sistemazione il legislatore ha voluto affermare che il vero bene leso non è una generica moralità sessuale, il cui titolare è la collettività, ma la singola persona, la cui sfera di libertà viene gravemente violata dai comportamenti sanzionati nella legge e la cui personalità risulta essere fortemente compromessa.

---

<sup>49</sup> A. Pacciolla, I. Ormanni, “*Abuso sessuale*”, Laurus Robuffo, Roma, 1999, pp. 62-66.

L'abuso sessuale può essere realizzato sia con comportamenti attivi, sia con condotte definite commissive mediante omissione: dunque sia attraverso il compimento di atti sessuali direttamente sul corpo del bambino, sia costringendo quest'ultimo ad assistere a rapporti sessuali. Dunque sono di due tipi le condotte punite dall'ordinamento: quelle poste in essere con costrizione (violenza, minaccia o abuso d'autorità) e quelle poste in essere con induzione (inganno o abuso delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica, nel senso di soggezione psicologica).

Le disposizioni della legge n. 66/96 tendono a tutelare qualsiasi persona da illecite e conturbanti invasioni nella propria sfera di libertà, sia essa maschio o femmina, adulto o minore. Una tutela particolare è riservata a quest'ultimo a ragione della sua immaturità psichica e fisica, della sua conseguente incapacità di esprimere un consenso automaticamente libero e cosciente, della sua inesperienza e delle conseguenze altamente dannose per un suo equilibrato ed armonico processo di crescita

Per i minori la nuova normativa ha predisposto una rete di particolare protezione: infatti ha previsto, in primo luogo, la minore età fra le aggravanti specifiche della violenza sessuale.

La presunzione, enunciata nel n. 2 dell'art. 609 *quater* c.p., è relativa ai minori di età compresa tra i quattordici e i sedici anni: essi, in linea di principio, sono ritenuti capaci di esprimere un valido consenso ai fini del compimento di atti di natura sessuale, ma non nei confronti di persone cui il minore sia legato da rapporti qualificati.

Quindi, posto che l'art.609-bis (violenza sessuale) della legge del 15 febbraio 1996 n. 66, così recita:

*- Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona, l'art. 609-quater (atti sessuali con un minorenne) introduce delle aggravanti , affermando che:*

*“soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:*

*non ha compiuto gli anni quattordici;*

*non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza”.*

Ulteriori aggravanti sono poste nell'articolo 609-ter, che così recita:

*“La pena é della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:*

- 1. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2. con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*
- 3. da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*
- 4. su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*
- 5. nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.*

*La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.*

Il significato del limite minimo di quattordici anni fissato dal legislatore risiede nella presunzione che prima di tale età il minore non abbia alcuna possibilità di avvertire in maniera limpida e non traumatica i mutamenti fisiologici, inerenti allo sviluppo, che si sono appena verificati o che si stanno verificando in lui. Si è voluto così tutelare l'inviolabilità sessuale del minore, in quanto si tratta di un soggetto considerato dall'ordinamento incapace di manifestare un valido consenso all'atto sessuale. E l'esigenza di proteggere assolutamente il minore in tale fase ha portato all'emanazione dell'art. 609 *sexies* c.p.:

*“Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa”,*

fermo restando che l'autore del fatto possa sempre provare l'errore sull'età del soggetto passivo, purchè la falsa rappresentazione della realtà consista in un errore di fatto (ad esempio nel caso di un documento contenente dati anagrafici inesatti), e non di diritto (quale sarebbe, ad esempio, quello sul computo dei termini e dell'età secondo il diritto civile vigente).

Il fondamento logico della presunzione di invalidità del consenso prestato al minore dei sedici anni risiede nella convinzione che l'agente può avere - e spesso ha - un notevole ascendente sui minori

affidatigli. La sua posizione, infatti, può spesso determinare nel minore un sentimento che non si sviluppa e non si manifesta in maniera consapevole e libera da condizionamenti, ma risente il più delle volte del concorso di fattori inerenti alla situazione concreta, i quali possono indurre il minore (che a quell'età può sicuramente essere ancora confuso sia sotto il profilo esistenziale, che sotto i profili fisiologico e psicologico) a delle scelte compiute con poca riflessione (ad esempio il caso dell'allieva dei primi anni delle scuole superiori che si invaghisce dell'aitante e giovanile insegnante). L'instabilità emotiva e passionale sono caratteristiche peculiari del periodo adolescenziale e da questo si comprende l'opportunità della tutela apprestata dall'ordinamento contro possibili strumentalizzazioni da parte di adulti di tale vulnerabile personalità.

In considerazione di tali situazioni, il legislatore si è quindi preoccupato di proteggere gli infrasedicenni colpendo con la sanzione penale quei soggetti i quali, pur senza violenza o minaccia, comunque approfittino di essi.

Tale legge inoltre fa rientrare nella fattispecie del reato anche alcuni casi in cui la violenza non sia sfociata in atti sessuali completi: così infatti recita l'art. 609-*quinques*:

*“Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

Dopo un lungo dibattito, la soluzione di compromesso tra la tutela del minore e il riconoscimento, nell'ambito giuridico, della sua capacità di autodeterminazione è stata raggiunta con la previsione di una particolare causa di non punibilità dei rapporti sessuali tra minorenni, inserita nella legge n. 66/96 all'art. 609 *quater*, comma 2, c.p.

*“...Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”.*

Un grande problema interpretativo, posto dalla nuova normativa, è stato quello della previsione, all'art. 609-*bis*, comma 3, c.p., "dei casi di minore gravità", nei quali la pena è diminuita fino a due terzi così da rendere possibile il patteggiamento:

*“...Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.*

La difficoltà consiste nel fatto che né la legge n. 66/96, né il sistema normativo nel suo complesso forniscono alcuna indicazione per poter comprendere il vero significato di tali casi. Ne consegue che è il giudice a dover valutare concretamente il caso secondo una sua valutazione soggettiva e questo comporta enunciazioni diverse di fronte a casi simili.

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (quindi tutti i medici ospedalieri e del Servizio sanitario nazionale) hanno l'obbligo di denunciare per iscritto la notizia di un reato perseguibile d'ufficio del quale siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio. Esiste inoltre l'obbligo del referto per gli esercenti una professione sanitaria che abbiano prestato la propria assistenza od opera, in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per cui si debba procedere d'ufficio. A questo proposito, l'art. 609-septies così recita:

*“Si procede d'ufficio:*

- 1. se il fatto di cui all'articolo 609-bis é commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2. se il fatto é commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore é affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;*
- 3. se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;*
- 4. se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;*

*se il fatto é commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma”.*

L'art. 609-octies riguarda la violenza sessuale di gruppo:

*" Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.*

*Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo é punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

*La pena é aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena é diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena é altresì diminuita per chi sia stato determinato*

a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma<sup>50</sup> e dal terzo comma dell'articolo 112<sup>51</sup>".

L'art. 609-*nonies* (pene accessorie ed altri effetti penali), si occupa di stabilire che:

*“La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:*

1. *la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore é elemento costitutivo del reato;*
2. *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;*

*la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa”.*

L'art. 609-*decies*, infine, come già accennato, precisa che:

*“Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni é assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenni é assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento”.*

Riassumendo:

<b>Atto sessuale su minore compiuto con violenza o minaccia</b>	<b>Età del minore</b>	<b>Atto sessuale su minore consenziente (violenza sessuale presunta o impropria)</b>
---	-----------------------	--

<sup>50</sup> Art. 112 c.p., comma 1, numero 3: “...circostanze aggravanti...per chi, nell'esercizio della sua autorità, ha determinato a commettere reato persone ad esso soggette”; art. 112, comma 1, numero 4: “...circostanze aggravanti... per chi, fuori del caso dell'art. 111, ha determinato a commettere reato un minore di 18 anni o una persona in stato di infermità o deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi per la commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza”.

<sup>51</sup> Art. 112 c.p., comma 3 “se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma, la pena è aumentata fino alla metà...”; comma 4 “gli aggravamenti di pena stabiliti nei nn.1,2,3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile”.

<i>(violenza sessuale propria)</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reclusione da 7 a 14 anni.</li> <li>• Procedibilità d'ufficio.</li> </ul>	Minore al di sotto di 10 anni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il consenso a compiere atti sessuali è <i>invalido</i> perché il minore è ritenuto per legge immaturo per prendere decisioni di tal genere.</li> <li>• Reclusione da 7 a 14 anni.</li> <li>• Procedimento d'ufficio.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reclusione da 6 a 12 anni.</li> <li>• Procedibilità d'ufficio.</li> </ul>	Minore tra 10 e 14 anni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di regola, il consenso è <i>invalido</i>, salvo eccezioni.</li> <li>• Reclusione da 5 a 10 anni.</li> <li>• Procedibilità a <i>querela</i>.</li> </ul> <p>(N.B.) Eccezione = Il consenso del minore tra 13 e 14 anni rende non punibile il partner minore che ha non più di 3 anni rispetto al primo (609-<i>quater</i>, 2° comma c.p.).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Reclusione da 5 a 10 anni.</li> <li>• - Procedibilità a <i>querela</i>.</li> </ul> <p>Eccezione = procedibilità d'ufficio se l'autore del reato è il genitore anche adottivo o la persona cui il minore è affidato (609-<i>septies</i>, 4° comma, n. 2).</p>	Minore al di sopra di 14 anni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di regola il consenso è <i>valido</i> (l'atto è lecito penalmente).</li> </ul> <p>Eccezione = se il minore è al di sotto di 16 anni è punibile il colpevole che ne sia il nonno, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui per ragioni di cura educazione, istruzione, vigilanza o custodia il minore è affidato, o che abbia col minore una relazione di convivenza (609-<i>quater</i>, 1° comma, n. 2 c.p.). Soltanto in questi casi si procede d'ufficio.</p>

## CONCLUSIONI

Si può affermare che c'è un'importante differenza tra la definizione clinica e quella giuridica di abuso sessuale. Nella prima, il bene giuridico protetto è l'integrità del minore come persona, integrità che può essere danneggiata da qualunque atto sessuale il minore subisca, chiunque sia il soggetto agente. La legge n. 66/96, invece, fornisce una tutela dello sviluppo della sessualità del minore e prevede, a seconda della sua età o della relazione con il soggetto agente, l'intangibilità sessuale oppure la sua capacità di autodeterminazione in ambito sessuale (purché egli abbia compiuto almeno tredici anni e la differenza di età con il coetaneo non sia superiore a tre anni). Quindi, mentre nella definizione clinica l'intervento operativo di protezione e trattamento dovrà essere attivato indipendentemente dal grado, dalla durata o dalla modalità dell'atto sessuale compiuto o dall'età del minore, perché la sua integrità come persona sarà stata comunque compromessa, nella definizione giuridica questi elementi qualificanti il fatto sono importanti al solo fine di valutare il grado di responsabilità del soggetto agente. In ogni caso, come abbiamo visto, l'audizione del minore pone una serie di problemi attinenti alla sua protezione e alla sua tutela durante il processo.

In questo breve lavoro abbiamo cercato di dare un quadro complessivo delle differenti e numerose sfaccettature che sono implicate nella valutazione dei casi di abuso sessuale sui minori.

Si è ritenuto doveroso sottolineare come sia di estrema importanza l'adozione di particolari tecniche di assunzione della testimonianza, in quanto la vittima deve superare non solo il trauma dell'abuso subito, ma anche quella di rendere testimonianza a persone adulte, in un contesto del tutto sconosciuto, per motivi che non di rado sfuggono - almeno in fase iniziale - alla sua percezione.

L'affermazione di Stern fatta agli inizi del secolo che *“il ricordo difettoso non è l'eccezione ma la regola”* deve diventare un monito da tenere sempre presente, specie quando si tratta di valutare la testimonianza di un minore che, se fraintesa o non correttamente valutata, può portare a tragici errori giudiziari. A tal proposito, si ritiene utile avvalersi, nei casi in cui un minore è chiamato a testimoniare, di figure professionali sempre più specializzate, che siano in grado di minimizzare il disagio della vittima e raccogliere allo stesso momento informazioni il più possibile attendibili circa i fatti avvenuti e massimizzare la completezza del racconto.

Auspicabile che il legislatore intervenga per regolamentare l'attività di tali figure professionali, avvalendosi di esse per ridurre al minimo il numero di volte che un bambino vittima di abuso è costretto a ripetere il proprio vissuto agli organi competenti, al fine di evitare, o per lo meno di minimizzare, i rischi di vittimizzazione secondaria legata ad un numero troppo elevato di interventi

sul bambino successivi all'abuso, adottando come soluzione quella di sentire il bambino una sola volta e ricorrendo all'aiuto delle già utilizzate tecniche di videoregistrazione.

Riteniamo dunque di poter auspicare, al riguardo, un intervento del legislatore ad integrazione delle già esistenti normative, che ponga regole comuni per quanto attiene sia alle modalità di raccolta della testimonianza del minore, sia ai supporti di carattere tecnico-psicologico necessari (e obbligatori) per valutarne l'attendibilità, che alle differenti fasi del procedimento in cui tali supporti si rendono necessari (si auspicherebbe fin dall'avvio delle indagini), e alla limitazione della possibilità di utilizzare lo strumento delle perizie di parte, magari demandando ad organo super-partes la nomina dell'unico perito del procedimento (magari sostituibile solo in casi eccezionali e tipizzati), onde evitare ulteriori traumi al minore che rappresenta, a nostro modo di vedere, il cardine attorno al quale deve essere costruito l'intero procedimento, facendo ben attenzione a non sfiorare in condotte antigiuridiche, cavalcando la riprovazione sociale dei fatti di abuso su minori.

Si ritiene che la nuova e crescente attenzione posta al fenomeno dell'abuso sessuale infantile, dovrebbe produrre come conseguenza un utilizzo massiccio di "tecnici dell'ascolto", in quanto l'ascolto non è strumento di autodifesa ma -è stato bene detto- dà forma al diritto del minore di partecipare alla sua tutela.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. *“Maltrattamenti dell’infanzia: prevenzione, diagnosi ed interventi nell’ambito sanitario”*, Documento Tecnico di Salute Pubblica, n. 22, Direzione Generale della Prevenzione e della Promozione della Salute Pubblica di Madrid.
- Altavilla E., *“Trattato di psicologia giudiziaria”*, Torino, Utet, 1948
- Bessi B., *“La violenza all’infanzia: gli interventi del settore minori”*, Corso di formazione per volontarie, Firenze, 2001.
- Caffo, Camerini, Florit, *“Criteri di valutazione nell’abuso all’infanzia. Elementi clinici e forensi”* McGraw-Hill, Milano 2004
- Casciano, Mazzoni, *“Sviluppo di Falsi ricordi in bambini testimoni”*. Rivista interdisciplinare di maltrattamento e abuso all’infanzia, 3 (2004)
- Cavedon A., *“Ascolto e valutazione della testimonianza del minore”*, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002.
- De Cataldo Neuburger L., *“Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità”*, Cedam, Padova, 1997.
- De Cataldo Neuburger L., *“Psicologia della testimonianza e prova testimoniale”*, Giuffrè, Milano, 1988.
- De Leo G., Petrucelli I., *“L’abuso sessuale infantile e la pedofilia. L’intervento sulla vittima”*- Franco Angeli 1999
- De Luca M., *“L’audizione del minore nel processo civile come diritto e come strumento probatorio”*, in *Minori Giustizia*, 4/98.
- De Young M., *“A conceptual model for judging the truthfulness of a young child’s allegation of sexual abuse”*, in *American Journal of Orthopsychiatry*, n.56.
- Fornari U., *“Psicopatologia e psichiatria forense”*, Utet, Torino, p. 200.
- Foti C., *“La valutazione dell’attendibilità del minore presunta vittima di abuso sessuale”* in *Minorigiustizia*, n. 1, 1998.
- Gaddini R., *“Incest as development failure”*, *Child Abuse and Neglect*, 1986, n.7
- Geiselman R. E., Fisher R.E. et al., *“Eyewitness memory enhancement in the cognitive interview”*, in *American Journal of psychology*, 99, 1986.
- Gulotta G., *“Psicologia della testimonianza e prova testimoniale”*, Giuffrè, Milano, 1986

- Kempe H., “*Child abuse*”, Fontana Open, London (trad. it. : *Le violenze sul bambino*, Armando, Roma, 1978)
- Kohut H. , “*La ricerca del Sé*”, Bollati Boringhieri, 1982.
- López Sánchez, Félix Del Campo Sánchez, Amaia, “*Prevenzione degli abusi sessuali su minori. Guida per gli educatori*”, Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, Amaru Edizioni. Salamanca, 1997.
- Mazzoni G., “*La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori: la memoria, l'intervista e la validità della deposizione*”, Giuffrè, Milano, 2000
- National Centre of Child Abuse and Neglect, “*Treatment for Abused and Neglected Children: Infancy to Age 18*”, U.S. Department of Health and Human Services, 1994.
- Ormanni I., Pacciolla A. (a cura di), “*Pedofilia*”, Due Sorgenti, Roma, 2000.
- Pacciolla A., Ormanni I., “*Abuso sessuale*”, Laurus Robuffo, Roma, 1999.
- Pisani L., “*L'emozione del bambino: come gestirla. Conduzione delle audizioni*”, Corso di formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori, Roma, 2002
- Quadrio A., “*Psicologia e problemi giuridici*”, Giuffrè, Milano, 1996
- Violato C., “*The effects of Childhood sexual abuse and development psychopatology*”, Canadian Journal of Behavioural Science, 1994.
- Yuille J. C., Farr V., “*Statement Validity analysis: A sistematic approach to the assessment of children's allegations of child sexual abuse*”, British Columbia Psychologist, 1987.